

LIV.

TORNATA DEL 16 LUGLIO 1897

Presidenza del Vicepresidente CREMONA.

Sommario. — *Congedi* — Il presidente commemora il senatore Giovanni Cantoni — Il presidente ordina l'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto del seguente progetto di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1897-98 » (n. 100) — Si lasciano le urne aperte — Si discute il disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1897-98 » (n. 104) — Nella discussione generale parlano il ministro del Tesoro, i senatori Vacchelli relatore, e Saracco — Il presidente dichiara chiusa la discussione generale — Senza discussione si approvano i primi 104 capitoli del bilancio — Si approva il capitolo 105 dopo osservazioni del relatore, senatore Vacchelli, del senatore Finali e del ministro del Tesoro — Senza discussione si approvano i successivi capitoli, i riassunti per titoli e per categorie, gli articoli del progetto coi relativi elenchi — Il progetto è rinviato allo scrutinio segreto — Si discute il progetto di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1897-98 » (n. 105) — Nella discussione generale parlano il senatore Serafini ed il ministro di agricoltura, industria e commercio — Si chiude la discussione generale e senza discussione si approvano i primi 35 capitoli — Sul capitolo 36 « pellagra », parlano i senatori Buonamici, Finali, Faina E., relatore, ed il ministro di agricoltura, industria e commercio — Approvasi il capitolo 36 — Senza discussione approvansi i capitoli successivi, i riassunti per titoli e per categorie ed i due articoli del progetto che è rinviato allo scrutinio segreto — Il presidente proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1897-98 » che risulta approvato — Senza discussione, rinviati allo scrutinio segreto il progetto di legge: « Convenzione d'amicizia e buon vicinato fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino » (n. 107).

La seduta è aperta alle ore 15 e 20.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro dell'interno ed i ministri del Tesoro, dell'agricoltura, industria e commercio, delle finanze, degli esteri, della guerra, della marina e dei lavori pubblici.

Il senatore, segretario, DI SAN GIUSEPPE dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono congedo: il senatore Gadda di 10 giorni per motivi di famiglia, i senatori Ridolfi, Bizzozero e Garzoni di 15 giorni per motivi di famiglia.

Se non sorgono obiezioni, questi congedi si intenderanno accordati.

**Commemorazione
del senatore Giovanni Cantoni.**

PRESIDENTE. Signori senatori!

Moriva ieri in Milano il nostro collega Giovanni Cantoni.

Era nato in quella città il 31 dicembre 1818. Amò insieme, con fede costante, la patria e gli studi. Partecipò ai moti del 1848: caduta allora la fortuna d'Italia, attese nella libera Elvezia che quella risorgesse, coltivando la fisica e insegnandola nel liceo cantonale di Lugano. Nominato nel novembre 1860 professore ordinario della detta scienza nell'Università di Pavia, tenne la cattedra per ben trent'anni. Fu più volte rettore di quell'Università. Sebbene principalmente dedito agli studi ed all'insegnamento, non rimase estraneo alla politica: dal 1867 al 1870, durante le legislature X e XI rappresentò alla Camera elettiva il collegio di Menaggio. Dal 1870 al 1872 resse il segretariato generale dell'istruzione pubblica, essendo ministro Cesare Correnti del quale era amicissimo.

Nella lunga sua carriera scientifica, pubblicò numerosi scritti di fisica sperimentale e di filosofia naturale; ma rimase dubbia l'importanza dell'adesione da lui data alla dottrina dell'eterogenia ed alle ricerche plutoniche di Paolo Gorini. Ebbe moltissima parte nell'organizzazione degli studi meteorici in Italia.

Era membro effettivo dell'Istituto Lombardo e socio nazionale della Società Italiana dei XL e dell'Accademia dei Lincei.

Senatore del Regno dal 16 marzo 1879, per alcuni anni partecipò ai lavori di quest'Assemblea, finchè gli bastò la salute.

La vita di Giovanni Cantoni rimane come nobile esempio di virtù modeste e di salda devozione alla patria ed alla scienza. (*Benissimo*).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1897-98 ».

Si procede all'appello nominale.

(Il senatore, segretario, CHIALLA fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Discussione del progetto di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1897-98 » (N. 104).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1897-98 ».

Prego si dia lettura del disegno di legge.

Il senatore, segretario, CHIALLA legge:

(V. Stampato N. 104).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il signor ministro del Tesoro.

LUZZATTI, ministro del Tesoro. La relazione dell'onor. Vacchelli provoca, rispetto al Senato, alcune mie dichiarazioni. Una riguarda lo stanziamento per l'apertura di un tronco ferroviario, che la Commissione di finanze domanda si registri in assestamento nel corrente esercizio.

Avrei moltissime ragioni che verrebbero a chiarire il perchè non l'ho iscritto negli stati di previsione, fra le altre questa che tutto lasciava credere si dovesse aprire la linea un anno più tardi.

Però non ho alcuna difficoltà ad accettare l'invito che mi viene da così autorevole Commissione, tanto più, pur troppo, che lo stato della nostra agricoltura e la deficienza del raccolto del frumento, permetteranno di coprire questo milione di più all'incirca.

Rispetto all'osservazione che la Commissione permanente di finanze fa sul debito flottante, il mio amico Vacchelli nota che una parte delle attività del Tesoro sono immobilizzate; e somma questa parte delle attività del Tesoro immobilizzate a 126,000,000 circa, cosicchè alza il deficit del Tesoro a 546 milioni.

Avrei qualche osservazione da fare alle cose cui egli accenna.

Primieramente egli mette la dotazione di 30,000,000 per il servizio di tesoreria come una somma immobilizzata. Ora in verità questo avviene nelle tre decadi del mese, ma sotto le tre decadi la Borsa scende al disotto dei 30,000,000, tanto è vero che la convenzione colla Banca stabilisce che quando scende sotto i dieci si debba pagare un interesse; quindi non è perfettamente esatto che la somma dei 30,000,000

si debba considerare come continuamente immobilizzata.

L'onor. Vacchelli valuta a 6,000,000 la moneta eritrea che non si può spendere; ora egli stesso apprenderà con animo lieto che quei 6,000,000, che rappresentano un nostro errore monetario, furono tratti in buona parte da spezzati metallici italiani corrosi, che non si potevano più mettere in circolazione nè adoperare in nessun modo.

Quindi noi possiamo oggi utilizzare, quando occorra, quel contingente dei 202 milioni che abbiamo la facoltà di coniare a tenore della Lega latina e forse li utilizzeremo, se verremo a provvedimenti di altra specie intorno a questa materia, mutando alla lor volta una buona parte di quegli scudi eritrei, che non servono più e in ciò sono d'accordo con l'onor. Vacchelli, in spezzati metallici.

Inoltre vi sono quei 45 milioni riscossi, di cui circa 10 non versati, i quali 10 milioni sono un conto a calcolo; ma avviene spesso che si sia sotto i 10 milioni.

Tutto ciò non ha molta importanza; ma era meglio determinarlo con maggior precisione.

L'onor. Vacchelli, in nome della Commissione permanente di finanze solleva una questione molto grave, quella della sistemazione del debito fluttuante; anzi oserei dire che i calcoli che fa prima sono una specie di *sinfonia* per preparare poi il motivo determinante le sue raccomandazioni.

Ora la Giunta permanente di finanze ha una libertà di parola in questa materia, che non ho io dal banco ove sono. È evidente che il ministro del Tesoro a certe questioni deve pensarci sempre, ma non deve parlarne mai.

Ma poichè a me piace affidare delle mie intenzioni la Giunta permanente di finanze e il Senato, voglio dar notizia di un'operazione che ho già compiuta, che è perfetta ormai in tutte le sue parti. Da questa notizia si trae un indizio del modo con cui intendo condurmi e dei poteri che all'uopo intenderò chiedere. Io aveva dalla legge la facoltà di mutare dei buoni settennali, riscattandoli, in rendita 4.50 per cento; ho atteso il momento opportuno perchè mi sapeva male di dare alla Cassa di risparmio, a diverso titolo, circa il 5 per cento netto su questi buoni settennali. Col modo con cui giuoca la ricchezza mobile i buoni rendono

quasi il 5 per cento, di fronte alla rendita 4.50 per cento che per fortuna del mercato gitta il 4.20.

Valendomi della facoltà che la legge mi concede ho atteso il momento opportuno e posso ora annunciare al Senato che questa operazione è già stata compiuta con un utile e una minore spesa per l'erario di circa 185,000 lire. È questo uno dei modi coi quali io penso che il Tesoro debba giovare del credito pubblico per diminuire i carichi del bilancio e lo addito perchè indica che sono sulla buona via e quando il momento opportuno si presenta lo colgo come lo ho colto questa volta. Però il relatore del bilancio m'invita a farmi dare dei poteri. L'assicuro che mediterò su questa materia e chiederò in novembre di utilizzare il risorgimento del credito pubblico agli alti fini che mi indica.

Qualche cosa ho già fatto e ne è prova la legge bancaria che il Senato ha approvato provvisoriamente e alla quale spero vorrà entro l'anno dare la sua sanzione definitiva, perchè più che mai mi ostino nella bontà di quei provvedimenti incoraggiato anche dall'effetto utile che già hanno ottenuto. Ho consolidato circa cinquanta milioni dei buoni del Tesoro mutandoli in annualità di cui le banche si farebbero acquisite e servirebbero per garanzia del biglietto. Quindi su 260 milioni di buoni del Tesoro circa che stanno in circolazione, 50 milioni li ho sottratti alla circolazione.

Si tratta di una frazione cospicua sulla somma media dei buoni del Tesoro che possono tenersi in circolazione.

Rispetto alle anticipazioni statutarie il relatore le cita e le somma coi buoni del Tesoro per indicare al luglio dell'anno scorso quale era l'importo del debito fluttuante, di cui il Tesoro si giovava.

Gli dirò senza illusione (che io non coltivo giammai in materia finanziaria) che di queste anticipazioni statutarie, egli lo sa al pari di me, il Tesoro ha potuto fare in questi ultimi tempi brevissimo uso.

Per esempio al 30 giugno dell'anno corrente non vi era neppure un soldo di anticipazioni statutarie e quando vi sono, l'uso ne è brevissimo.

Ciò dimostra che sarebbe un errore il supporre consolidata la somma delle anticipazioni

statutarie che giocano nel Tesoro in certi momenti dell'anno e delle quali finora si è potuto fare, lo ripeto, brevissimo uso.

Rimangono i buoni del Tesoro, di cui 50 milioni, con le convenzioni bancarie e con le operazioni designate nella legge bancaria, si immobilizzano e si sottraggono alla circolazione e diventano un credito consolidato invece che titoli fluttuanti; e rimane infine quella parte plumbea di debito di Tesoro su cui accetto in principio il consiglio che mi viene dalla Commissione permanente di finanze: si sottraggono ad esse in parte i mezzi, tanto col debito fluttuante, come col consolidato.

Però mi consenta una osservazione ed è che, poichè nè ella nè io possiamo credere utile agli interessi economici del paese di emettere consolidati internazionali, ma dobbiamo per questa consolidazione di titoli fluttuanti fare uso del consolidato interno al 4 e mezzo per cento, è evidente l'effetto sulla economia nazionale, sulla agricoltura di cui si occupa la Giunta permanente di finanze.

Credo insomma che la cosa non sarebbe molto dissimile quando si emettesse del consolidato; ma intorno a questo punto, lo ripeto, sono d'accordo sulla convenienza di cogliere l'occasione per procedere senza temerità, ma anche senza timidezza nella via che la Commissione permanente di finanze mi addita e a questo proposito quasi ho il rimorso di aver speso troppe parole.

Rimane nella relazione del mio amico onorevole Vacchelli una osservazione molto grave sul carico delle pensioni, sul debito vitalizio.

Non voglio ripetere, per amore di brevità, ciò che ebbi occasione di dire alla Camera dei deputati.

Certo è che si tratta di una delle questioni più gravi della finanza italiana e certo è che saremmo spensierati e degni delle censure della storia se non si avesse cura di non consegnare ai nostri nepoti un debito vitalizio che ora è di lire 80,500,000, fra alcuni anni si avvierà ai 100,000,000 e cogli organici attuali probabilmente li oltrepasserà.

Non ho grande speranza, al pari del mio amico Vacchelli, negli effetti dei provvedimenti intesi a frenare il debito acceso e quello latente dipendente dagli impiegati in attività di servizio. Tuttavia qualcosa di notevole si può fare.

Ottimi consigli mi son venuti dall'egregia

Commissione presieduta dal deputato Rubini e qualcosa si può ottenere anche col provvedimento già accolto di distribuire il carico delle pensioni a ciascun Ministero, ritornando alle abitudini antiche, perchè in tal modo ogni Ministero sommerà gli stanziamenti del suo bilancio con quelli delle pensioni e si sentirà costretto a fare delle economie da una parte se ecceda dall'altra, per l'onore del pareggio, che non è soltanto la cura del ministro del Tesoro, ma deve essere la cura di tutti i ministri.

È per ciò che urge di prendere dei provvedimenti intesi a moderare il debito vitalizio per gl'impiegati nuovi.

A tale uopo avevo presentato alla Camera dei deputati un provvedimento, che chiamai di preservazione, inteso a versare alla Cassa depositi e prestiti a conto fruttifero le trattenute degli impiegati ammessi in servizio dal 1° agosto; speravo che la Camera si trattenesse tanto da poter votare quel disegno, in forza del quale gli impiegati nuovi non avrebbero potuto invocare le leggi esistenti sulle pensioni, ma sarebbero stati trattati con leggi in breve tempo presentate dal Governo e discusse dal Parlamento.

Però, se quel disegno di legge non ebbe, per la ristrettezza del tempo, la fortuna di essere approvato, ne conservo illeso il concetto e mi propongo, al riaprirsi dei lavori parlamentari, di presentare provvedimenti esaurienti, per quanto in questa materia se ne possano trovare, intesi a restringere il debito della pensione o acceso o latente per gli impiegati in attività di servizio, come per gli impiegati nuovi.

Le osservazioni fatte dal mio amico Vacchelli nella sua relazione non vanno corrette, perchè non c'è nulla da correggere di ciò che egli dice, ma vanno commentate. Una parte del peso nuovo delle pensioni, si deve a due nuovi fatti: uno, le pensioni di coloro che caddero pugnando per l'Italia in Africa e che hanno ingrossato notevolmente questo conto; l'altro è il merito, non la colpa, del senatore Saracco, il quale mi avvertiva, mi ammoniva, e io accolsi l'avvertimento e l'ammonimento, che non avrei potuto usare per i veterani di quei provvedimenti ingegnosi, coi quali la Cassa dei depositi e prestiti avrebbe dovuto anticipare le somme per le pensioni ai veterani e

poi si sarebbe risarcita con le eliminazioni che la morte avrebbe in essi recato...

Senatore SARACCO. Ce ne è una terza.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*... Dico che non si valse di questo...

Senatore SARACCO. Sono i militari, dopo la legge che ha stabilito i limiti di età.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*... Ma quella dei limiti di età, essendo legge di cui già cominciamo a pesare gli effetti, li metteva fra i provvedimenti che meritano una revisione. Non ho usato di questa facoltà dell'anticipazione della Cassa dei depositi e prestiti nonostante la facoltà della legge ultima, che la Camera ed il Senato votarono con grande cordialità perchè commuoveva la fibra patriottica del nostro cuore. Essa pesa sul bilancio molto al di là delle nostre previsioni, perchè per fortuna il patriottismo è abbondantissimo nel nostro paese. Infatti noi credevamo che si trattasse di mille persone nuove, invece si va verso le tremila; noi credevamo che si trattasse di 300 a 400 mila lire nell'anno e invece temo che ci avvicineremo alle 600 mila lire.

Certo questo non è un debito permanente, anzi con la gentilezza dell'animo nostro vorremmo augurare che fosse lungo perchè i veterani traessero almeno da questo aggravio dello Stato il conforto a prolungare la loro preziosa vita; ma la morte qui è inesorabile e miete le persone che desidera, quindi a poco a poco si restringerà quella somma, che intanto opera sul bilancio, e di ciò va tenuto conto quando noi ne segnaliamo gli aggravii.

Credo in tal modo di avere dato soddisfacente risposta alle varie domande contenute nella relazione della Commissione.

Le riassumo: Siamo d'accordo sullo stanziamento ferroviario, accetto di stabilirlo nell'asestamento del corrente esercizio; ho anche detto la fonte a cui attingerò il maggiore aggravio che ne viene al bilancio. Siamo d'accordo, quantunque nei ragionamenti di alcune cifre possa dissentire dal relatore, sulla necessità della sistemazione del debito del Tesoro; ho anche indicata un'operazione, compiuta da me felicemente, la quale mostra come mi occupi sempre di siffatta questione; e nella legge bancaria ho indicato come 50 milioni di buoni del Tesoro si mutino in annualità di Stato e si sottraggano intieramente alla circolazione.

Del debito vitalizio mi occupo al pari della Commissione di finanze e spero di potere essere così felice da proporre efficaci provvedimenti al riaprirsi dei lavori parlamentari.

Senatore VACCHELLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore VACCHELLI, *relatore*. Io ringrazio l'onorevole ministro delle spiegazioni che ha voluto fornire in merito alla relazione. Lo ringrazio anzitutto di essersi impegnato ad iscrivere nel capitolo 28 in occasione del bilancio di asestamento la somma dovuta per il primo semestre 1898 relativamente alla ferrovia Rionero-Potenza.

Quanto all'ammontare del debito fluttuante, creda il mio egregio amico Luzzatti che se ci mettessimo insieme a fare il conto, arriveremmo certamente d'accordo a cifra non inferiore a quella da me indicata.

Quanto ai 30 milioni di dotazione per la tesoreria egli stesso ammette che bisogna ci siano, anche se in qualche giorno della decade non abbiano a servir tutti; ed avverta a questo riguardo che vi sono tutte le altre casse che dipendono dal ministro delle finanze e che pur servono per i pagamenti che si fanno specialmente nei centri minori, per le quali si dovrebbe pure conteggiare una giacenza di cassa.

Sento con piacere che si possono coniare, nei limiti delle convenzioni esistenti, degli spezzati d'argento in modo da poter utilizzare la moneta eritrea che giace nelle casse, e per parte mia incoraggio il ministro del Tesoro a farlo.

Quanto ai dieci milioni che io ho calcolato di somme riscosse e non versate, mi basti dire che per otto milioni e rotti, sono somme d'introiti ferroviari anteriori al 1885, che dal 1885 in qua sono rimasti nei conti, senza poter essere disponibili e non credo che lo possono divenire, se non con una legge che autorizzi una spesa la quale corregga questa differenza...

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Tra gli otto e i dieci milioni.

Senatore VACCHELLI, *relatore*... Se poi si legge l'ultimo capitolo della relazione che accompagna il consuntivo, sempre nelle somme riscosse e non versate, la prima partita per cui sono in corso atti di causa, sono quattro milioni e mezzo, ed una annotazione aggiunge, per due

milioni, e rotti si può confidare di esigerli, il resto sono perduti.

Dunque vede che ai dieci milioni ci saremmo già arrivati.

Non mi soffermo sopra questo, perchè non è questione di un milione calcolato in più o in meno; certo è che il debito galleggiante è molto considerevole.

Io poi non posso convenire coll' egregio ministro del Tesoro, che sia la stessa cosa il sottrarre il capitale emettendo rendita, oppure mantenere il capitale impiegato nel debito galleggiante, perchè se io emetto rendita e così faccio impiegare una data somma di capitale e per una volta tanto; ma poi non ho la continua domanda di questa somma, tutte le volte che i buoni del Tesoro vengono a scadenza; e siccome la misura dell'interesse che è poi il valore del denaro subisce la legge solita dell'offerta e della domanda, è naturale che se persiste la domanda di questi capitali, questa domanda che continua ad esercitare il suo ufficio, fa crescere l'interesse del danaro.

Vengo alla questione del debito vitalizio. Io do ampia lode al ministro di occuparsi con tutto l'interessamento di questa questione. Io credo che ha fatto benissimo a rinunciare alla idea di valersi della Cassa dei depositi e prestiti, perchè supplisse a quella poca deficienza che era causata degli assegni ai veterani. Era un aiuto minimo che veniva al bilancio, ed era un peccato gravissimo, data la natura del peccato, non dell'importanza sua, perchè come importanza finanziaria ne aveva per sè stesso pochissima. Ciò che preme si è che a questo debito vitalizio si pensi seriamente, e si provveda definitivamente. Il ministro del Tesoro ha presentato all'altro ramo del Parlamento un progetto di legge, che ha annunciato anche oggi, allo scopo di creare assolutamente un punto fermo e separare gl'impiegati nuovi dai vecchi, e farà benissimo al riaprirsi del Parlamento a presentare un altro progetto di legge per la istituzione della Cassa di previdenza per gl'impiegati civili e militari, che deve sostituire le attuali leggi.

La presentazione di questo progetto faciliterà l'accettazione di quello già presentato, e viceversa, perchè i due progetti si completano a vicenda. La istituzione della Cassa di previdenza funzionerà in modo che l'impiegato dello

Stato non rimanga senza sicurezza della pensione quando dovrà abbandonare il servizio.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Ringrazio il relatore e l'assicuro che farò tesoro dei consigli che mi ha dato.

Se si creerà una Cassa per i nuovi impiegati sarà fondata sul concetto che il calcolo degli interessi sia fatto con tale presidio da non generare delusioni; occorre quindi che vi sia una riserva di riparazione, la quale sia pronta a indennizzare la diminuzione dell'interesse del danaro quando in processo di tempo si producesse.

Così si è fatto per il Monte pensioni dei maestri elementari e quel fondo di riserva funziona egregiamente e ha già cominciato a essere in uso per la diminuzione dell'interesse derivante dal miglioramento del credito.

Bisogna poi presidiare la nuova Cassa, dirò così, dagli appetiti possibili dei futuri ministri del Tesoro, che trovandosi sotto mano una Cassa piena vi volessero ricorrere per necessità di Stato.

Questa è una delle principali obiezioni di scrittori competentissimi di queste materie, i quali suggeriscono la creazione di una Cassa privata, appunto per sottrarla alle urgenti necessità dello Stato.

Non credo che possano verificarsi tali urgenze di Stato da mettere le mani su questa istituzione.

Spero che potremo trovare dei presidi senza giungere all'estremo consiglio dato da alcuni pubblicisti in siffatta materia.

Mi si permetta poi, pel piacere che provo nel difendere i miei predecessori, di osservare che mi paiono troppo aspre alcune parole scritte dall'onor. Vacchelli a proposito di un provvedimento preso nel 1894. Egli così si esprime: « Lo stanziamento fra le partite di giro di tutto ciò che si riferisce agli estinguimenti di debiti redimibili della tabella A annessa all'allegato M è un vero nascondiglio del bilancio, creato con la legge del 1894, che toglie limpidezza e credito alle riassuntive risultanze della condizione finanziaria ».

Ora, se questo è un nascondiglio del bilancio, ha una forma molto diversa da quelli, che egli

e io così abbiamo chiamati nel tempo non lieto della finanza italiana, quando si sottraevano gli oneri delle pensioni alle spese effettive e si gettavano a carico delle emissioni di rendita male dissimulate. Chè, se ho ben compreso il valore tecnico di questa operazione, si è tolto al fondo pel culto il 5 per cento e gli si è dato il 4 e mezzo per cento, mentre il cinque per cento si è versato alla Cassa dei depositi e prestiti, la quale fa il servizio dei debiti redimibili e riscuote le entrate, così per l'alienazione del titolo, come per l'interesse.

Tutto questo si poteva non iscrivere in bilancio, data la natura dell'operazione. E infatti quando l'onor. Sella fece questa stessa operazione con la Banca nazionale, non figurava in bilancio, perchè era una questione finita. Soltanto gli utili si ripartivano a metà con la Banca. Invece ora gli utili vanno tutti a vantaggio dello Stato, il quale estingue il consolidato 5 per cento, che avanza nell'operazione pel beneficio del miglioramento del credito pubblico. E di consolidato ne ho estinto appunto perchè il credito pubblico è salito oltre l'ipotesi, da cui muoveva l'autore di questi calcoli quando fece la operazione in discorso. Ma il trovarli nelle partite di giro del Tesoro e dell'entrata non nuoce, perchè si vede quanto consolidato si è alienato e quanti interessi si sono riscossi.

Mentre, sottratta l'operazione dal bilancio, come si poteva sottrarre, perchè è fatta interamente dalla Cassa dei depositi tanto per il capitale come per gli interessi, se non figurasse nelle partite di giro non si avrebbe occasione di saperne.

Ora, che si possa anche registrare meglio può essere, e io mediterò su questo punto, ma che sia un nascondiglio non mi pare; mi pare che data la natura dell'operazione coi commenti che nelle partite di giro illustrano questa partita, è un modo di avvertire Camera e Senato del come si compie quest'operazione. Ma mi permetta il Senato, perchè un sentimento cavalleresco mi ha guidato a prendere la parola su questa materia, che mi giustifichi poi da un piccolo appunto che mi ha fatto l'onor. Vacchelli: di non aver dato, cioè, sufficienti informazioni nel bilancio sopra i debiti redimibili.

È vero; ma ne troverà di amplissime nella

relazione sui debiti redimibili del relatore della Camera dei deputati e tutte fornite dal Ministero del Tesoro.

Però terrò conto delle sue osservazioni e trattandosi di cose che non debbono sfuggire al più minuto controllo del Parlamento, perchè si tratta di disciplinare l'arbitrio del ministro che ha la facoltà di siffatte operazioni, deve essere anche accuratissima la notizia che se ne dà. E quindi nelle successive pubblicazioni abonderò nel senso raccomandato dall'onor. Vacchelli.

Senatore VACCHELLI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VACCHELLI, *relatore*. Quanto a queste osservazioni circa i debiti redimibili, avverta l'onor. ministro del Tesoro, che avevo scritto quelle parole della relazione prima che fosse pubblicata la bellissima relazione dell'onorevole Rubini.

Del resto già nella relazione dichiaravo che essendo pendente un progetto di legge, che era davanti alla Camera dei deputati, aspettavo venisse trasmesso al Senato affine di poterci occupare di questa questione, che per molti rispetti merita assolutamente di essere studiata.

Circa alla questione dell'iscrizione di queste operazioni nelle partite di giro, non creda, on. ministro del Tesoro, che io sia contrario a mantenere l'iscrizione di quelle somme fra le partite di giro; le basti dire, che se si trova tra le partite di giro, si trova per una proposta che ho fatto io all'altra Camera, come relatore della legge che si è discussa nel 1894.

Certo, che piuttosto che non averne notizia nel bilancio, è meglio di averla fra le partite di giro, ma sta sempre il fatto, che noi vendiamo rendita per pagare tanto le quote di capitale che vengono in scadenza per debiti redimibili, come in parte anche per sostenere una parte dell'onere degli interessi.

Ciò si fa a mezzo della Cassa dei depositi e prestiti, ma la Cassa depositi e prestiti non è certo una persona distinta assolutamente dall'amministrazione dello Stato, e un modo indiretto, ed appunto perchè si fa dalla Cassa depositi e prestiti, qualunque vantaggio o danno che ne venga, ricade allo Stato; e sarà un vantaggio perchè non ci può essere che un residuo che sarà a tutto vantaggio dello Stato. Ma

questo sempre più dimostra che la Cassa depositi e prestiti non è altro che un mandatario dello Stato.

Questo fatto, che ci sia una Cassa la quale emette della rendita e dà modo di pagare dei titoli che sono un debito dello Stato, senza che si riassumano nelle ordinarie scritturazioni, perchè sono separati, non sono messi insieme agli altri debiti del bilancio, costituisce appunto un nascondiglio.

Non ho detto che sia un male, ho detto bisogna aver presente questo fatto quando si fanno i calcoli circa la vera condizione delle finanze italiane.

Senatore SARACCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SARACCO. Sento che mancherei al mio dovere se tralasciassi di rendere grazie al ministro del Tesoro che in questa circostanza la quale, che io sappia, non si era ancora presentata in quest'aula, ha pigliato la difesa di un fatto compiuto dal suo predecessore l'onorevole Sonnino.

Questo torna ad onore di lui, ed in pari tempo serve a dimostrare che il provvedimento preso nel tempo dal mio collega il ministro del Tesoro, corrispondeva alle necessità del momento. E non solamente alle necessità di quel momento, ma anche alle necessità attuali imperciocchè il ministro del Tesoro sa che in grazia di quel provvedimento lo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1897-98 presenta un beneficio, temporaneo, se si vuole, di ventisette milioni, se non erro, che gli servono benissimo a fronteggiare le spese, o meglio a pareggiare le spese con l'entrata.

Ma poichè si è parlato del carico crescente dello Stato in dipendenza delle pensioni civili e militari, ne discorrerò anch'io molto brevemente.

Prima di tutto bisogna ritenere che di necessità l'onere delle pensioni crescerà ancora, e crescerà fino dal 1897-98 molto al di là di quello che è previsto nel bilancio del Ministero del Tesoro.

Se il signor ministro vorrà prendere in esame le tabelle che vanno unite a quel progetto di legge, che io mi permetto di chiamare sciagurato, sulle pensioni civili e militari, che fu presentato nel 1892 ed approvato nel 1893, io penso che si renderà facilmente persuaso di ciò

che ora gli dico, poichè quelle tabelle furono certamente preparate dall'amministrazione, e l'amministrazione che ne aveva gli elementi; affermava sin d'allora che nel tempo avvenire le pensioni sarebbero certamente cresciute al di là della misura segnata nei nostri bilanci. E ciò non solo per le ragioni esposte or ora dal signor ministro, ma ancora per un'altra, che non sarà più la seconda o la terza, ma sarà per lo meno la quarta, vale a dire che dal 1893 in poi le pensioni si liquidano a favore dell'impiegato in base allo stipendio dell'ultimo quinquennio, mentre prima la liquidazione aveva luogo in base allo stipendio del triennio.

Quindi è avvenuto che molti impiegati aventi diritto alla pensione stanno aspettando che spiri il quinquennio prima di produrre i loro titoli, perchè sanno di poter aspirare ad un aumento sensibile nelle pensioni che ad essi non si può negare. Questa è una delle cause che concorreranno ad accrescere l'onere dello Stato.

LUZZATTI, ministro del Tesoro. Correggeremo.

Senatore SARACCO.... Non so come si potrà correggere, perchè l'impiegato che ha compiuto quel determinato numero di anni di servizio, od ha raggiunto l'età stabilita dalla legge che gli dà diritto a pensione, ha ragione a domandare ciò che gli spetta.

Io lodo l'onore ministro di aver pigliato dei provvedimenti per infrenare le domande di quegli impiegati che sono manifestamente in grado di servire utilmente lo Stato, e dopo aver ottenuta la loro brava pensione col mezzo di qualche *fede medica*, che li dichiara impotenti a continuare nel loro servizio, cercano poi di collocarsi presso Istituti di credito, o di essere occupati altrimenti.

Qui ci deve stare qualche rimedio, e qualche cosa di buono si potrà ottenere.

Ma, comunque sia, non illudiamoci che sia possibile ottenere una sensibile diminuzione nel carico delle pensioni. Crescerà piuttosto, e crescerà necessariamente al di là di quanto prevede il bilancio del 1897-98.

Ne abbiamo la prova in ciò che il ministro proponeva la somma di 78,500,000 lire nello stato di previsione della spesa per l'esercizio corrente, ed invece la Camera elettiva ha elevato l'onere

delle pensioni ad 80 milioni, i quali non basterebbero nemmeno.

E giacchè ho la parola, vorrei ancora pigliare l'opportunità per entrare, per pochi istanti, sul tema che è stato svolto con rara competenza dal nostro relatore della Commissione permanente di finanze.

Egli ha manifestato il voto che al sistema attuale si sostituiscano appositi istituti di previdenza, come si vuol fare per il personale ferroviario, ed io sono del suo avviso; ma crede l'onor. Vacchelli, crede l'onor. ministro che si possa proprio aver fede di attuare questo concetto salutare, almeno per gli impiegati che entreranno in servizio nel tempo di poi?

L'onor. ministro diceva poc' anzi, che questo savio concetto trovò altrove qualche ripugnanza nella sua attuazione, poichè si teme che, una volta costituita la Cassa di previdenza a base di conti individuali, necessità di Stato costringano a mettere la mano sopra i fondi raccolti appresso questa Cassa. Questo diceva egli, se ho capito bene, essere una ragione che ha trattenuto altri paesi dall'adottare somiglianti provvedimenti. Senta, onor. ministro, io comprendo che questo pericolo ci sia, ma prima di tutto bisogna sapere con quali mezzi si può arrivare a creare questa Cassa. Qui sta la maggiore di tutte le difficoltà, perchè questa Cassa si deve alimentare non solo coi contributi individuali degli impiegati, ma eziandio col concorso dello Stato. Nè sarà questo il solo onere che peserà sul bilancio dello Stato, poichè sarà giocoforza rinunciare all'entrata che riscuote presentemente sotto il nome di ritenuta degli stipendi, come era scritto nel disegno di legge sulle pensioni civili e militari che il mio amico, l'onor. Brioschi, ha virilmente sostenuto, in considerazione appunto della proposta che tendeva alla creazione di un istituto di previdenza in favore dei nuovi impiegati. Tant'è che egli si decise a dare un voto favorevole a quel disegno che ha certamente dovuto rimpiangere...

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Rimpianto solo per la prima parte, non per la seconda.

Senatore SARACCO. ... Dicevo io pure allora: questo sistema è eccellentè, ma prima di creare questa Cassa bisogna sapere dove si trova il denaro per alimentarla, di maniera che al termine dei primi venticinque anni; quando la

Cassa comincerà a funzionare, si trovino apparecchiati i mezzi corrispondenti agli impegni che essa si assume.

In massima adunque io sono perfettamente d'accordo col Brioschi, coll'onor. Vacchelli, e col signor ministro del Tesoro, il quale sa che mi sono ricusato ad approvare un suo disegno di legge che tendeva a regolare la condizione del personale ferroviario, perchè non era chiaramente espresso questo concetto della creazione di un istituto di previdenza sulla base dei conti individuali; ma oggi, come nel 1893, ritorna la difficoltà della finanza che si deve anzitutto superare.

Malgrado ciò, io sento che qualche cosa si ha pur da fare, e poichè l'onorevole ministro ha dichiarato con molta cortesia di aver fatto tesoro di altre mie proposte, dirò ancora che a mio modo di vedere si può far da meno di gravare il bilancio per la creazione successiva del capitale che da qui a 25 anni dovrebbe trovarsi a disposizione del nuovo istituto, affinché questo possa funzionare. Poichè si tratta di un provvedimento che deve andare a beneficio di quelli che verranno, nulla deve impedire che si rimandi a tempo egualmente lontano la creazione del capitale occorrente per parte dello Stato, senza che faccia mestieri provvedere successivamente, di anno in anno, con appositi stanziamenti di bilancio, il capitale che deve assicurare il funzionamento del nuovo istituto.

Questa è un'idea che mi permetto di esporre affinché il signor ministro del Tesoro e con esso l'egregio relatore, il quale ha trattato questa materia con quella grande competenza, che tutti gli riconoscono, veggano se meriti di essere presa in qualche considerazione, tanto che per questa o per altra via si riesca ad uscire da uno stato di cose che non si potrebbe oltre tollerare.

Come che sia, io sarò sempre lieto di poter portare la povera opera mia per una felice soluzione di questo grave problema che l'onorevole ministro avrà la gloria e la fortuna di attuare, come io di gran cuore gli auguro, ed auguro cordialmente al mio paese.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Sono lieto delle dichiarazioni sapienti e importanti dell'onorevole Saracco e mi affretto a dichiarare che non vi possono essere due modi di intendere la fondazione di una Cassa di previdenza per gli impiegati. Evidentemente, se è una Cassa di previdenza sana e vitale, deve risultare dalle ritenute sugli stipendi degli impiegati, le quali devono regolarsi in modo differente di quel che si fa oggidì a tenore delle leggi vigenti, e dai versamenti successivi dello Stato, i quali andranno ad accrescere il fondo attuale.

Anche senza avere la legge pronta, la discussione avvenuta oggi, per effetto specialmente dell'autorità degli uomini che ne hanno

ragionato dal banco dei senatori, mi dà garanzia che la nuova istituzione sorgerà. Alla Camera dei deputati per essa non suonarono che lodi e qui si può dire fu avallata dagli uomini più competenti.

La nuova istituzione quindi si può considerare come fatta e sarà un atto di credito, un atto di virilità finanziaria che gioverà al nostro paese. (*Benissimo*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale e passeremo alla discussione dei capitoli.

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Oneri dello Stato.

Debiti perpetui.

1	Rendita consolidata 5 per cento (Spesa obbligatoria)	403,520,626 99
2	Rendita consolidata 3 per cento (Idem)	4,773,956 46
3	Rendita consolidata 4 per cento al netto (Idem)	7,244,008 »
4	Rendita consolidata 4.50 per cento al netto (Idem)	51,988,739 47
5	Rendita per la Santa Sede	3,225,000 »
6	Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia - Interessi (Spese fisse ed obbligatorie)	1,069,086 62
7	Debito perpetuo dei comuni della Sicilia - Interessi (Spese obbligatorie)	1,112,075 23
8	Rendita 3 per cento assegnata ai così detti <i>creditori legali</i> nelle provincie napoletane (Spese fisse ed obbligatorie)	107,225 48
9	Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015, serie 3 ^a (Idem)	597,668 72

473,633,386 97

Debiti redimibili.

10	Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi (Spesa obbligatoria)	9,065,417 71
11	Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi (Idem)	10,347,159 08
12	Obbligazioni per lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299 (Idem)	244,412 50
13	Spesa derivante dall'art. 3 della Convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'art. 1 ^o dell'altra Convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, per il riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Interessi	26,964,857 »

Da riportarsi 46,621,846 29

	<i>Riporto</i>	46,621,846 29
14	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali (legge 27 aprile 1885, n. 3048) - Interessi (Spesa obbligatoria)	35,638,320 »
15	Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati, o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 - Interessi (Idem)	5,725,475 »
16	Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (art. 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) - Interessi (Idem)	1,634,850 »
		89,620,491 29
	<i>Debiti variabili</i>	
17	Interessi di capitali diversi dovuti dal Tesoro dello Stato (Spese fisse ed obbligatorie)	353,000 »
18	Interessi dei Buoni del Tesoro (Spesa obbligatoria)	8,800,000 »
19	Interessi di Buoni del Tesoro a lunga scadenza - Legge 7 aprile 1892, n. 111 (Idem)	9,262,197 55
20	Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari a norma dell'articolo 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550, e dell'articolo 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785 (Idem)	750,000 »
21	Certificati nominativi definitivi trentennari, fruttanti l'interesse del 5 per cento netto, per le spese di costruzione delle ferrovie Eboli-Reggio, Messina-Patti-Cerda e Marina di Catanzaro allo stretto Verardi, dati agli appaltatori dopo il collaudo finale dei lavori, a norma dell'art. 4 delle leggi 24 luglio 1887 e 20 luglio 1888, nn. 4785 e 5550 - Interessi (Idem)	1,750,000 »
22	Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato (Idem)	400,000 »
23	Interessi del 1.50 per cento al netto sopra anticipazioni statutarie degli Istituti di emissione a sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 449, 22 luglio 1894, n. 339 e 8 agosto 1895, n. 486 (Idem)	500,000 »
24	Garanzie a Società concessionarie di strade ferrate (Idem)	15,500,000 »
25	Sovvenzioni annue chilometriche derivanti dalla facoltà concessa al Governo con l'articolo 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, serie 2 ^a (Idem)	25,306 29
	<i>Da riportarsi</i>	37,340,503 84

	<i>Riporto</i>	37,340,503 84
26	Corrispettivi dovuti alla Società italiana per le strade ferrate della Sicilia per il servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messina - Legge 6 agosto 1893, n. 491 (Spesa obbligatoria)	140,190 »
27	Annualità netta dovuta alla Società italiana per le strade ferrate Meridionali esercente la rete Adriatica in corrispettivo delle linee di sua proprietà (art. 7 del contratto) (Idem)	32,061,645 88
28	Corrispettivo chilometrico spettante alle Società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per la costruzione delle strade ferrate di cui alle convenzioni approvate colla legge del 20 luglio 1888, n. 5550 (Idem)	22,066,577 37
29	Quote di prodotto lordo delle ferrovie appartenenti a Società private ed esercitate per loro conto a senso dei rispettivi atti di concessione o in seguito a convenzioni speciali (art. 13 del contratto per la rete Mediterranea e 16 di quello per la rete Adriatica) (Idem)	4,650,000 »
30	Corrispettivi dovuti alle Società delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per l'esercizio delle linee complementari costituenti le reti secondarie (articolo 73 dei capitolati per le reti Mediterranea-Adriatica e 69 per quello della rete Sicula) (Idem)	19,815,635 75
31	Corresponsione alle Casse delle pensioni e dei soccorsi del personale delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula delle quote del 2 e 1 per cento del prodotto lordo al disopra di quello iniziale (articolo 35 del capitolato delle reti Mediterranea e Adriatica e art. 31 di quello per la rete Sicula) (Idem)	144,000 »
32	Annualità dovuta alla Ditta Mangilli per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (art. 28 della convenzione approvata con la legge 5 marzo 1893, n. 125) (Idem)	93,000 »
33	Onere derivante allo Stato per l'assicurazione contro gli incendi dei fabbricati di compendio delle ferrovie Vicenza-Schio, Vicenza-Cittadella-Treviso e Padova-Bassano (legge 25 giugno 1882, n. 871, serie 3 ^a) (Idem)	396 »
34	Annualità dovuta alla Società concessionaria della ferrovia Cremona-Mantova per l'uso comune della stazione di Piadena con la linea Parma-Brescia-Iseo in ordine alla Convenzione 27 ottobre 1888 e relativo atto addizionale 20 maggio 1889	1,500 »
		116,313,498 84
	<i>Debito vitalizio.</i>	
35	Pensioni del Ministero del tesoro (Spese fisse)	2,915,000 »
36	Idem del Ministero delle finanze (Idem)	12,504,600 »
	<i>Da riportarsi</i>	15,419,600 »

LEGISLATURA XX — 1^a SESSIONE 1897 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 LUGLIO 1897

	<i>Riporto</i>	15,419,600 »
37	Pensioni del Ministero di grazia e giustizia e dei culti (Spese fisse) .	6,954,500 »
38	Idem del Ministero degli affari esteri (Idem)	299,700 »
39	Idem del Ministero dell'istruzione pubblica (Idem)	2,520,300 »
40	Idem del Ministero dell'interno (Idem)	7,429,000 »
41	Idem del Ministero dei lavori pubblici (Idem)	2,155,700 »
42	Idem del Ministero delle poste e dei telegrafi (Idem)	3,411,400 »
43	Idem del Ministero della guerra (Idem)	33,978,500 »
44	Idem del Ministero della marina (Idem)	4,774,000 »
45	Idem del Ministero di agricoltura, industria e commercio (Idem) .	652,300 »
46	Pensioni straordinarie (Idem)	2,380,000 »
		79,975,000 »
47	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 della legge 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	875,000 »
	Totale del debito vitalizio	80,850,000 »
	<i>Dotazioni.</i>	
48	Dotazioni della Casa Reale	15,050,000 »
49	Assegnamento a S. A. R. il principe ereditario Vittorio Emanuele di Savoia	1,000,000 »
		16,050,000 »
	<i>Spese per le Camere legislative.</i>	
50	Spese pel Senato del Regno.	430,000 »
51	Spese per la Camera dei Deputati	865,000 »
52	Rimborso alle Società di strade ferrate e di navigazione pei viaggi dei Membri del Parlamento (Spesa obbligatoria)	860,000 »
		2,155,000 »

Spese generali di amministrazione.

Ministero.

53	Personale di ruolo (Spese fisse)	2,080,698 11
54	Personale straordinario	33,920 »
55	Spese d'ufficio del Ministero	93,000 »
56	Indennità per spese d'ufficio dell'agente contabile dei titoli della Direzione generale del Debito pubblico (Spese fisse)	12,000 »
		2,219,618 11

Presidenza del Consiglio dei ministri.

57	Personale di ruolo dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri (Spese fisse)	5,600 »
58	Compensi, retribuzioni, mercedi, indennità di missione al personale dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri	13,000 »
59	Spese per l'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri.	3,000 »
		21,600 »

Corte dei conti.

60	Personale di ruolo (Spese fisse)	1,661,426 30
61	Spese d'ufficio	80,000 »
		1,741,426 30

Ufficio centrale di ispezione per la vigilanza sugli Istituti di emissione e sui servizi del tesoro.

62	Personale - Stipendi ed assegni (Spese fisse)	73,662 50
----	---	-----------

Avvocature erariali.

63	Personale di ruolo (Spese fisse)	834,714 10
64	Personale straordinario	80,000 »
65	Spese d'ufficio (Spese fisse)	39,000 »
66	Fitto di locali non demaniali (Idem)	27,200 »
		980,914 10

Intendenze di finanza.

-67	Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di scrittura e magazzinieri economici delle Intendenze (Spese fisse)	1,900,000 »
68	Personale straordinario	83,080 »
		1,983,080 »

Servizio del Tesoro.

69	Personale di gestione e di controllo nella tesoreria centrale del Regno, nell'ufficio dell'agente contabile dei titoli presso il Debito pubblico, nell'officina delle carte valori e dipendenti cartiere e nella regia zecca (Spese fisse)	91,900 »
70	Spese d'ufficio della tesoreria centrale (Idem)	29,250 »
71	Personale delle delegazioni del Tesoro presso la regia tesoreria provinciale gestita dalla Banca d'Italia (Idem)	752,894 92
72	Personale straordinario delle delegazioni del Tesoro (Idem)	90,000 »
73	Spese d'ufficio delle delegazioni del Tesoro (Idem)	11,500 »
74	Personale della Cassa speciale e della delegazione del Tesoro per il servizio dei biglietti a debito dello Stato	42,465 »
75	Spese di ufficio al cassiere speciale per il servizio dei biglietti a debito dello Stato	50,000 »
76	Spese per trasporto fondi e di tesoreria	72,500 »
77	Spese per i servizi del Tesoro	64,500 »
78	Fitto di locali non demaniali per le tesorerie provinciali (Spese fisse)	4,000 »
79	Spese di liti per l'Amministrazione del Tesoro e per quella del Debito pubblico (Spesa obbligatoria)	16,000 »
		1,225,009 92

Regia zecca e monetazione.

80	Personale di ruolo (Spese fisse)	47,599 »
81	Spese d'ufficio (Idem)	1,500 »
82	Spese d'esercizio della zecca (Spese fisse ed obbligatorie)	72,500 »
		121,599 »

Servizi diversi.

83	Spese di commissione, di cambio ed altre occorrenti per pagamenti all'estero (Spesa obbligatoria)	879,000 »
84	Spese diverse occorrenti per la Commissione permanente di cui all'articolo 3 dell'allegato P approvato con l'articolo 26 della legge 8 agosto 1895, n. 486	10,000 »
85	Allestimento dei titoli del Debito pubblico - Spese di materiale e di lavorazione	25,500 »
86	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione ed a persone estranee per missione speciale all'estero	60,000 »
87	Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio	22,000 »
88	Trasporti di registri, stampati ed altro per conto dell'Amministrazione del Tesoro	800 »
89	Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato (Spesa d'ordine)	60,000 »
90	Spese di bollo sui titoli del Debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato (Spesa obbligatoria)	20,000 »
91	Spese pel servizio della contabilità generale e per gli studi e lavori relativi	11,000 »
92	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione del Tesoro e loro famiglie	80,000 »
93	Telegrammi da spedire all'estero (Spesa obbligatoria)	3,000 »
94	Spese postali (Spesa d'ordine)	2,000 »
95	Spese di stampa	108,000 »
96	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria, legatura di libri e registri	26,000 »
97	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
98	Spese di lavori per preparare i pagamenti semestrali delle rendite nominative consolidate e per eseguire gli appuramenti semestrali nel Gran Libro	12,000 »
<i>Da riportarsi</i>		1,319,300 »

	<i>Riporto</i>	1,319,300 »
99	Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri e al personale di basso servizio in attività di funzioni dell'Amministrazione centrale e provinciale	35,000 »
100	Spese casuali.	45,000 »
	Spese per servizi speciali.	1,399,300 »
	<i>Officina per la fabbricazione delle carte valori.</i>	
101	Personale (Spese fisse).	50,330 »
102	Mercedi ad operai, macchine, spese di materiale per la stampa delle carte-valori (Spesa d'ordine)	255,000 »
103	Fitto di locali (Spese fisse)	15,930 »
104	Carta bollata, filigranata e cartoncino postale (Spesa d'ordine)	700,000 »
		1,021,260 »
	<i>Fondi di riserva.</i>	
105	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (Art. 38 del testo unico della legge di contabilità approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016)	2,500,000 »

Senatore VACCHELLI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VACCHELLI, *relatore*. Nella relazione la Commissione permanente di finanze ha richiamata l'attenzione del ministro sopra questi fondi di riserva il cui stanziamento non corrisponde allo scopo a cui sono destinati.

Io vorrei pregare l'onor. ministro di voler manifestare il suo pensiero a riguardo di questo fondo.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Riconosco colla Commissione di finanze la opportunità di accrescere questo fondo perchè possa rispondere ai fini pei quali venne istituito.

Però mi permetta l'onorevole Vacchelli una osservazione desunta dall'esperienza. Più grossi

sono i fondi di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e per le spese facoltative e più s'inducono i ministri a spendere. E poichè egli sa che le tabelle contenute nel bilancio del Tesoro estendono molto il criterio di queste spese d'ordine e obbligatorie, accetterò la proposta di accrescere la dote di siffatte spese, ma anche di rivederne l'elenco.

Credo che con brevità ci siamo intesi.

Rispetto poi alle facoltative, mi permetta di stare stretto nel milione, perchè più ce n'è e più di spese imprevedute e imprevedibili sorgono fuori; non c'è forza umana che resista. Quindi acconsento di accrescere le spese d'ordine e obbligatorie, consento di rivedere l'elenco di quelle spese, ma teniamo per ora a un milione il fondo di riserva per le spese facoltative.

Senatore VACCHELLI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VACCHELLI, *relatore*. Ringrazio il ministro di queste dichiarazioni.

Infatti, io nella relazione aveva specialmente appuntato le considerazioni nostre relativamente al fondo per le spese obbligatorie. Riguardo a quelle, sa il ministro che non si possono fare prelevazioni che per decreto del ministro del Tesoro. Ora il ministro del Tesoro potrà esercitare, in confronto dei suoi colleghi, l'autorità che gli spetta per essere sicuro che non si ecceda menomamente al di là dello stretto necessario. Del resto è opportunissimo il concetto di rivedere l'elenco di queste spese obbligatorie che si è alquanto infarcito nel corso degli anni.

Senatore FINALI, *presidente della Commissione permanente di finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI, *presidente della Commissione permanente di finanze*. Poichè l'onorevole ministro del Tesoro ha manifestato il proposito di rivedere l'elenco A che accompagna lo stato di previsione del suo dicastero, lo pregherei a nome della Commissione permanente di finanze, di portare eguale studio anche sull'elenco B, perchè per mezzo dell'elenco B, come se fosse niente, si riesce a sottrarre una gran parte di spese al riscontro preventivo.

Infatti, le spese che si fanno per mandati a disposizione, come l'onorevole ministro sa, sono spese per le quali il riscontro non è altro che consecutivo; e non è proprio conforme alla lettera, nè allo spirito della legge di contabilità, che una gran parte delle spese necessarie all'andamento dei servizi pubblici si facciano in un modo, che offre meno garanzie della emissione di mandati diretti, che sono la buona regola dello spendere.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Accolgo il consiglio dell'onor. presidente della Commissione permanente di finanze e lo assicuro che mi varrò dell'autorità sua per cosa che è anche nell'animo mio. È necessità assoluta restringere i due elenchi e rivederli col criterio che egli ha accennato, l'integrità dell'esame preventivo della Corte de' conti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola pougo ai voti lo stanziamento del capitolo 105 nella somma di L. 2,500,000.

Chi l'approva è pregato di sorgere.

(Approvato).

106	Fondo di riserva per le spese impreviste (Art. 38 del testo unico della legge di contabilità approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016)	1,000,000 »
	TITOLO II.	
	Spesa straordinaria	
	—	
	CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
	Oneri dello Stato.	
	<i>Debiti variabili.</i>	
107	Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui che verranno contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni, a termini dell'art. 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400, e della legge 8 luglio 1883, n. 1483 (Spesa obbligatoria)	195,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	195,000 »

	<i>Riporto</i>	195,000 »
108	Interessi a calcolo sui mutui contratti dalla provincia di Sondrio in ordine all'articolo 7 della legge 7 aprile 1889, n. 6018, e dalle provincie di Teramo e Chieti in ordine all'articolo 11 della legge stessa per risanare i danni cagionati dalle inondazioni dell'autunno 1888 e per la esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili (Spesa obbligatoria)	19,000 »
109	Concorso del 2 per cento sulla ragione degli interessi dei prestiti concessi a piccoli proprietari più danneggiati dalle inondazioni dell'autunno 1889 (articolo 2 della legge 20 luglio 1890, n. 7018) (Spesa ripartita ed obbligatoria)	1,000 »
110	Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per interessi al 3.50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo ed ai comuni delle medesime in relazione all'art. 8 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5600 (Spesa obbligatoria)	360,240 »
111	Rate arretrate sopra rendite di debito pubblico di nuova creazione (Idem)	5,000 »
112	Indennità dovute secondo la legge per le espropriazioni del Governo austriaco per opere di fortificazioni (Idem)	<i>per memoria</i>
113	Somme da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli come concorso dello Stato nei lavori di risanamento di quella città, corrispondente alla metà della somma stabilita dall'art. 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 e da procurarsi nei modi indicati dall'art. 1 della Convenzione 15 gennaio 1895, approvata con l'art. 5 dell'allegato I alla legge 8 agosto 1895, n. 486	4,500,000 »
114	Annualità da corrispondersi alla Società delle strade ferrate Meridionali esercente la rete Adriatica, giusta l'art. 9, comma 3 e 7, della Convenzione per la costruzione e l'esercizio delle linee complementari Lecco-Colico, Rocchetta-Melfi-Potenza ecc. (Legge 20 luglio 1888, n. 5550, serie 3 ^a) - Interessi - (Ottava annualità)	387,059 »
115	Annualità da corrispondersi alla Società delle strade ferrate del Mediterraneo, giusta l'art. 9, comma 3 e 6, della Convenzione per la costruzione delle linee complementari Velletri-Terracina-Sparanise-Gaeta, ecc. (Legge 20 luglio 1888, n. 5550, serie 3 ^a) - Interessi - (Ottava annualità)	352,643 93
116	Somma dovuta alla Società delle ferrovie Meridionali in conseguenza della Convenzione approvata con la legge 28 luglio 1895, n. 458, a compenso dei lavori eseguiti per il soprapassaggio al ponte ferroviario sul Po a Mezzanacorti (Sesta annualità)	162,838 26
		5,982,781 19

Spese generali di amministrazione.

117	Ministro senza portafoglio	2,083 33
118	Assegni di disponibilità (Spese fisse)	5,000 »
119	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del personale (Idem)	6,000 »
120	Spesa occorrente alla Corte dei conti per il servizio da essa provvisoriamente assunto dei conti personali di spese fisse	43,000 »
121	Spesa per i lavori straordinari per l'Amministrazione del Debito pubblico	39,000 »
122	Spese per la fabbricazione dei biglietti di Stato e dei buoni di cassa e per i relativi servizi di cassa e di contabilità	300,000 »
123	Spesa per il ritiro, cambio e conversione in moneta decimale delle monete non decimali d'oro, d'argento e di eroso misto di conio italiano (Spesa ripartita)	18,000 »

 413,083 33

Spese diverse.

124	Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia (Spese fisse e d'ordine)	260,000 »
125	Pensioni da pagarsi per conto della monarchia Austro-Ungarica a termine dell'art. 8 della Convenzione A, approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137 (Spesa d'ordine)	8,000 »
126	Spesa derivante dall'esecuzione dell'art. 7 della Convenzione B, stipulata fra l'Italia e la monarchia Austro-Ungarica ed approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137 (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
127	Spesa per indennità dovuta, ai termini dell'articolo 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo 148 (Idem)	<i>per memoria</i>
128	Monumento onorario a Vittorio Emanuele II, primo Re d'Italia (Legge 25 luglio 1880, n. 5562)	<i>per memoria</i>
129	Contributo del Tesoro dello Stato a favore della beneficenza pubblica romana, in eseguitamento dell'articolo 9 della legge 30 luglio 1896, n. 344 (Spesa d'ordine)	1,100,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,368,000 »

	<i>Riparto</i>	1,368,000 »
130	Contributo eventuale dello Stato a favore della Congregazione di carità di Roma, in esecuzione dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1890, n. 343, sulla beneficenza di Roma	300,000 »
131	Restituzione eventuale di rendite e capitali già appartenenti alle Confraternite romane indemaniate, in conseguenza di dismissioni di beni ordinati e da ordinarsi in conformità dell'art. 1 della legge 30 luglio 1896, n. 343	100,000 »
		<hr/> 1,768,000 » <hr/>
CATEGORIA TERZA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.		
<i>Estinzione di debiti.</i>		
132	Spesa derivante dall'articolo 3 della Convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'articolo 1° dell'altra Convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Ammortamento (Spesa obbligatoria)	6,195,354 12
133	Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Ammortamento (Idem)	1,709,976 76
134	Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Ammortamento (Idem)	1,904,390 »
135	Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno - Ammortamento (Idem)	1,060,000 »
136	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali - Legge 27 aprile 1885, n. 3048 - Ammortamento	2,950,000 »
137	Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici ricevute in pagamento di prezzo di beni (Legge 11 agosto 1870, n. 5784, e regio decreto 14 stesso mese, n. 5794) - Ammortamento (Spesa obbligatoria)	300,000 »
138	Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo - Leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 28 giugno 1892, n. 299 - Ammortamento (Idem)	30,500 »
139	Rimborsi di capitali dovuti dal Tesoro dello Stato (Idem)	70,000 »
140	Certificati nominativi definitivi trentennari, fruttanti l'interesse del 5 per cento per le spese di costruzione delle ferrovie Eboli-Reggio, Messina-Patti-Cerda e Marina di Catanzaro allo stretto Veraldi dati agli appaltatori dopo il collaudo finale dei lavori, a norma dell'art. 4 delle leggi 24 luglio 1887 e 20 luglio 1888, n. 4785 e 5550 - Ammortamento (Spesa obbligatoria).	530,000 »
141	Annualità da corrispondersi alla Società delle strade ferrate meridionali esercente la rete Adriatica, giusta l'art. 9, comma 3 e 7, della	
	<i>Da riportarsi</i>	<hr/> 14,750,220 88 <hr/>

LEGISLATURA XX — 1^a SESSIONE 1897 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 LUGLIO 1897

	<i>Riporto</i>	14,750,220 88
	convenzione, per la costruzione e l'esercizio delle linee complementari Lécó-Colico, Rocchetta-Melfi-Potenza, ecc. (Legge 20 luglio 1888, n. 5550, serie 3 ^a) - Ammortamento (Ottava annualità)	2,371,541 »
142	Annualità da corrisondersi alla Società delle strade ferrate del Mediterraneo, giusta l'art. 9, comma 3 e 6 della convenzione, per la costruzione delle linee complementari Velletri-Terracina-Sparanise-Gaeta, ecc. (Legge 20 luglio 1888, n. 5550, serie 3 ^a) - Ammortamento (Ottava annualità)	1,774,356 07
143	Annualità alla Società delle ferrovie del Mediterraneo per la costruzione della galleria del Turchino (Quinta ed ultima rata)	1,750,000 »
144	Annualità spettante alla Cassa dei depositi e prestiti a forma dell'art. 3, dell'allegato M, approvata coll'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339	5,000,000 »
		<hr/> 25,646,117 95 <hr/>
	<i>Anticipazioni a provincie e comuni.</i>	
145	Somma da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli corrispondente alla metà della somma stabilita dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 e da procurarsi nei modi indicati all'articolo 1 della convenzione 15 gennaio 1895, approvata con l'articolo 5 dell'allegato L alla legge 8 agosto 1895, n. 486	4,500,000 »
	<i>Partite che si compensano coll'entrata.</i>	
146	Quote dovute ai funzionari delle avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti per competenze di avvocati e procuratori poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime (Spesa d'ordine)	170,000 »
	CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.	
	<i>Servizi diversi.</i>	
147	Rendita consolidata 5 per cento - Quota corrispondente all'antica ritenuta del 13.20 per cento sui titoli di rendita del consolidato 5 per cento intestati ad opere di pubblica beneficenza non ancora cambiati in consolidato 4.50 per cento netto	22,447 96
	<i>Da riportarsi</i>	22,447 96

LEGISLATURA XX — 1^a SESSIONE 1897 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 LUGLIO 1897

	<i>Ripporto</i>	22,447 96
148	Rendita consolidata 3 per cento - Quota corrispondente all'antica ritenuta del 13.20 per cento sui titoli di rendita del consolidato 3 per cento intestati ad opere di pubblica beneficenza, non ancora cambiati in consolidato 4.50 per cento netto	56,223 80
149	Rimborso all'amministrazione del debito pubblico delle somme restituite ad opere di pubblica beneficenza per la differenza fra l'antica ritenuta del 13.20 per cento e quella del 20 per cento operata sui titoli di rendita 5 e 3 per cento non ancora convertiti in consolidato 4.50 per cento netto	40,527 93
150	Rendita consolidata di proprietà dello Stato vincolata od in sospeso	6,982 »
151	Interessi delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori	1,997,500 »
152	Interessi ed ammortamento di debiti redimibili indicati nella tabella A annessa all'allegato M dell'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339, pei quali vengono somministrati i fondi dalla cassa dei depositi e prestiti	19,093,033 60
153	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative	509,826 56
RIASSUNTO PER TITOLI		21,726,541 85

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Oneri dello Stato.

Debiti perpetui	473,638,386 97
Debiti redimibili	89,620,491 29
Debiti variabili	116,313,498 84
Debito vitalizio	80,850,000 »
Dotazioni	16,050,000 »
Spese per le Camere legislative	2,155,000 »
	778,627,377 10

CATEGORIA TERZA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
Estinzione di debiti	25,646,117 95
Anticipazione a provincie e comuni	4,500,000 »
Partite che si compensano nell'entrata	170,000 »
TOTALE della categoria terza della parte straordinaria	30,316,117 95
TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria	38,479,982 47
TOTALE delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	831,394,829 50
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.	21,726,541 85
RIASSUNTO PER CATEGORIE	
Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	801,078,711 55
Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria)	30,316,117 95
Totale spese reali	831,394,829 50
Categoria IV. — Partite di giro	21,726,541 85
Totale generale	853,121,371 35

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1897 al 30 giugno 1898, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge. (Approvato).

Art. 2.

Per gli effetti di che all'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *spese obbligatorie e d'ordine* quelle descritte nel qui unito elenco A.

Elenco A.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1897 al 30 giugno 1898, ai termini dell'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Ministero del Tesoro.

- CAPITOLO n. 1. Rendita consolidata 5 per cento.
- » n. 2. Rendita consolidata 3 per cento.
 - » n. 3. Rendita consolidata 4 per cento al netto.
 - » n. 4. Rendita consolidata 4.50 per cento al netto.
 - » n. 6. Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia.
 - » n. 7. Debito perpetuo dei Comuni della Sicilia - Interessi.
 - » n. 8. Rendita 3 per cento assegnata ai cosiddetti *creditori legali* nelle provincie napoletane.
 - » n. 9. Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015 (serie 3^a).
 - » n. 10. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi.
 - » n. 11. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi.
 - » n. 12. Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del Concorso governativo, di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 28 giugno 1892, n. 299.
 - » n. 14. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali (legge 27 aprile 1885, n. 3048) - Interessi.
 - » n. 15. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzioni di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati, o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 - Interessi.
 - » n. 16. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) - Interessi.
 - » n. 17. Interessi di capitali diversi dovuti dal Tesoro dello Stato.
 - » n. 18. Interessi dei buoni del Tesoro.
 - » n. 19. Interessi di buoni del tesoro a lunga scadenza (legge 7 aprile 1892, n. 111).
 - » n. 20. Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari a norma dell'art. 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550, e dell'art. 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785.
 - » n. 21. Certificati nominativi definitivi trentennari, fruttanti l'interesse del 5 per cento netto, per le spese di costruzione delle ferrovie Eboli-Reggio, Messina-Patti-Cerda e Marina di Catanzaro allo stretto Veraldi, dati agli appaltatori dopo il collaudo finale dei lavori, a norma dell'art. 4 delle leggi 24 luglio 1887 e 20 luglio 1888, n. 4785 e 5550.
 - » n. 22. Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato.
 - » n. 23. Interessi del 1.50 per cento sopra anticipazioni statutarie degli istituti di emissione a sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 449, e 22 luglio 1894, n. 339 e 8 agosto 1895, n. 486.
 - » n. 24. Garanzie a Società concessionarie di strade ferrate.

- CAPITOLO n. 25. Sovvenzioni annue chilometriche derivanti dalla facoltà concessa al Governo con l'art. 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002 (serie 2^a).
- » n. 26. Corrispettivi dovuti alla società italiana per le strade ferrate della Sicilia per il servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messina (legge 6 agosto 1893, n. 491).
 - » n. 27. Annualità netta dovuta alla Società italiana per le strade ferrate meridionali esercente la rete Adriatica in corrispettivo delle linee di sua proprietà (art. 7 del contratto).
 - » n. 28. Corrispettivo chilometrico spettante alle Società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per la costruzione delle strade ferrate di cui alle convenzioni approvate colla legge del 20 luglio 1888, n. 5550.
 - » n. 29. Quote di prodotto lordo delle ferrovie appartenenti a Società private ed esercitate per loro conto a senso dei rispettivi atti di concessione o in seguito a convenzioni speciali (art. 13 del contratto per la rete Mediterranea e 16 di quello per la rete Adriatica).
 - » n. 30. Corrispettivi dovuti alle Società delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per l'esercizio delle linee complementari costituenti le reti secondarie (art. 73 dei capitolati per le reti Mediterranea ed Adriatica e 69 per quello della rete Sicula).
 - » n. 31. Corresponsione alle casse delle pensioni e dei soccorsi del personale delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula delle quote del 2 ed 1 per cento del prodotto lordo al di sopra di quello iniziale (art. 35 del capitolato delle reti Mediterranea e Adriatica e art. 31 di quello per la rete Sicula).
 - » n. 32. Annualità dovuta alla ditta Mangilli per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (art. 28 della Convenzione approvata colla legge 5 marzo 1893, n. 125).
 - » n. 33. Oneri derivanti allo Stato per l'assicurazione contro gl'incendi dei fabbricati di compendio delle ferrovie Vicenza-Schio, Vicenza-Cittadella-Treviso e Padova-Bassano (legge 25 giugno 1882, n. 871, serie 3^a).
 - » n. 47. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 della legge 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 52. Rimborso alle Società di strade ferrate e di navigazione pei viaggi dei membri del Parlamento.
 - » n. 79. Spese di liti per l'Amministrazione del Tesoro e per quella del Debito pubblico.
 - » n. 82. Spesa d'esercizio della zecca.
 - » n. 83. Spese di commissione, di cambio ed altre occorrenti pei pagamenti all'estero.
 - » n. 89. Restituzione di somme indebitamente versate nelle Tesorerie dello Stato.
 - » n. 90. Spese di bollo sui titoli del Debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato.
 - » n. 93. Telegrammi da spedire all'estero.
 - » n. 94. Spese postali.
 - » n. 97. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 102. Mercedi ad operai, macchine, spese di materiale per la stampa delle carte-valori.
 - » n. 104. Carta bollata, filigranata e cartoncino postale (Officina fabbricazione carte-valori).
 - » n. 107. Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui che verranno contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni, ai termini dell'articolo 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400, e della legge 8 luglio 1883, n. 1483.
 - » n. 108. Interessi a calcolo sui mutui contratti dalla provincia di Sondrio in ordine all'art. 7 della legge 7 aprile 1889, n. 6018, e dalle provincie di Teramo

e di Chieti in ordine all'art. 11 della legge stessa per risanare i danni cagionati dalle inondazioni dell'autunno 1888 e per la esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili.

- CAPITOLO n. 109. Concorso del 2 per cento sulla ragione degli interessi dei prestiti concessi a piccoli proprietari più danneggiati dalle inondazioni dell'autunno 1889 (articolo 2 della legge 20 luglio 1890, n. 7018).
- » n. 110. Annualità da pagarsi alla Cassa dei depositi e prestiti per interessi al 3.50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo ed ai comuni delle medesime in relazione all'articolo 8 della legge 31 maggio 1887, n. 4511; per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888; giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5600.
 - » n. 111. Rate arretrate sopra rendite di debito pubblico di nuova creazione.
 - » n. 112. Indennità dovute secondo la legge per le espropriazioni del Governo Austriaco per opere di fortificazione.
 - » n. 124. Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia.
 - » n. 125. Pensioni da pagarsi per conto della Monarchia Austro-Ungarica, ai termini dell'art. 8 della Convenzione A, approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137.
 - » n. 126. Spesa derivante dall'esecuzione dell'articolo 7 della Convenzione B, stipulata fra l'Italia e la Monarchia Austro-Ungarica ed approvata con la legge 23 marzo 1871, n. 137.
 - » n. 127. Spese per indennità dovuta ai termini dell'art. 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo n. 148.
 - » n. 129. Contributo del Tesoro dello Stato a favore della beneficenza pubblica romana in eseguito dell'art. 9 della legge 30 luglio 1896, n. 343.
 - » n. 132. Spesa derivante dall'art. 3 della Convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'art. 1 dell'altra Convenzione 25 febbraio 1876, approvata con la legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Ammortamento.
 - » n. 133. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Ammortamento.
 - » n. 134. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Ammortamento.
 - » n. 135. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzioni delle strade ferrate del Tirreno - Ammortamento.
 - » n. 137. Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici, ricevute in pagamento di prezzo di beni (legge 11 agosto 1870, n. 5784, e regio decreto 14 stesso mese, n. 5794) - Ammortamento.
 - » n. 138. Obbligazioni per i lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di L. 12,000,000 del concorso governativo (leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299) - Ammortamento.
 - » n. 139. Rimborsi di capitali dovuti dal Tesoro dello Stato.
 - » n. 140. Certificati nominativi definitivi trentennari, fruttanti l'interesse del 5 per cento per le spese di costruzione delle ferrovie Eboli-Reggio, Messina-Patti-Cerda e Marina di Catanzaro allo stretto Veraldi, dati agli appaltatori dopo il collaudo finale dei lavori, a norma dell'art. 4 delle leggi 24 luglio 1887 e 20 luglio 1888, n. 4785 e 5550 - Ammortamento.
 - » n. 146. Quote dovute ai funzionari delle Avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle Avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime.

- CAPITOLO n. 147. Rendita consolidata 5 per cento - Quota corrispondente all'antica ritenuta del 13.20 per cento sui titoli di rendita del consolidato 5 per cento intestati ad opere di pubblica beneficenza non ancora cambiati in consolidato 4.50 per cento netto.
- » n. 148. Rendita consolidata 3 per cento - Quota corrispondente all'antica ritenuta del 13.20 per cento sui titoli di rendita del consolidato 3 per cento intestati ad opere di pubblica beneficenza non ancora cambiati in consolidato 4.50 per cento netto.
 - » n. 149. Rimborso all'amministrazione del debito pubblico delle somme restituite ad opere di pubblica beneficenza per la differenza fra l'antica ritenuta del 13.20 per cento e quella del 20 per cento operata sui titoli di rendita 5 e 3 per cento non ancora convertiti in consolidato 4.50 per cento netto.
 - » n. 150. Rendita consolidata di proprietà dello Stato vincolata od in sospenso.
 - » n. 151. Interessi delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno, state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori.
 - » n. 152. Interessi ed ammortamento di debiti redimibili indicati nella tabella A annessa all'allegato M dell'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339, pei quali vengono somministrati i fondi dalla Cassa dei depositi e dei prestiti.
 - » n. 153. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

Ministero delle Finanze.

- CAPITOLO n. 16. Spesa occorrente per la formazione del nuovo catasto - Leggi 4 gennaio 1880 e 1° marzo 1886, n. 5222 e 3682.
- » n. 23. Telegrammi da spedirsi all'estero.
 - » n. 24. Spese postali.
 - » n. 27. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 33. Aggio di esazione ai contabili (Demanio).
 - » n. 34. Compenso per le spese d'ufficio ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario (Idem).
 - » n. 41. Spese di coazioni e di liti, risarcimenti ed altri accessori (Idem).
 - » n. 43. Spese per trasporti di valori bollati, di registri e di stampe e per la bollatura, imballaggio e spedizione della carta bollata e per retribuzione ai bollatori diurnisti pel servizio del bollo straordinario.
 - » n. 44. Restituzioni e rimborsi (Demanio).
 - » n. 45. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie e di iscrizione da versarsi nelle casse delle Università per essere corrisposte ai privati insegnanti, giusta l'articolo 13 del regio decreto 22 ottobre 1885, n. 3443 (Idem).
 - » n. 46. Contribuzioni fondiari sui beni dell'antico demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (Idem).
 - » n. 48. Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico Demanio.
 - » n. 49. Annualità e prestazioni diverse (Idem).
 - » n. 53. Restituzioni di somme indebitamente percette e rimborsi per risarcimento di danni (Canali Cavour).
 - » n. 54. Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria (Idem).
 - » n. 56. Spese per imposte e sovrainposte (Idem).

- CAPITOLO n. 57. Spese di coazioni e di liti (Canali Cavour).
- » n. 58. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Idem).
 - » n. 62. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico.
 - » n. 63. Restituzioni di indebiti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
 - » n. 64. Contribuzione fondiaria - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (Asse ecclesiastico).
 - » n. 65. Spese di coazioni, di liti, risarcimenti ed altri accessori dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
 - » n. 72. Anticipazioni delle spese occorrenti per la interinale gestione delle esattorie vacanti nel quinquennio 1898-1902 - Art. 51 del regolamento sulla riscossione delle imposte dirette.
 - » n. 73. Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali. - Art. 58 del regolamento 24 dicembre 1870 ed art. 6 della legge 26 luglio 1896, n. 341 (Idem).
 - » n. 74. Spese di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per notificazione di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto (Idem).
 - » n. 76. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (serie 2^a) (Idem).
 - » n. 77. Spese di coazioni e di liti (Idem).
 - » n. 78. Spese per le commissioni di prima istanza delle imposte dirette.
 - » n. 79. Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione destinato alle spese per le Commissioni provinciali (Imposte dirette).
 - » n. 80. Restituzioni e rimborsi (Idem).
 - » n. 90. Spese di materiale — Assegni, compensi e indennità al personale — Acquisto di pubblicazioni scientifiche ed altre spese pei laboratori chimici delle gabelle.
 - » n. 91. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Gabelle).
 - » n. 92. Spese di giustizia penale — Quote di riparto agli agenti doganali ed altri scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse — Indennità ai testimoni e periti — Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem).
 - » n. 93. Rimborso ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nelle compagnie di disciplina o detenute nel carcere militare (Idem).
 - » n. 96. Indennità di viaggio e di soggiorno, competenze ai membri delle Commissioni e compensi per lavori straordinari (Tasse di fabbricazione).
 - » n. 97. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati delle riscossioni ed indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi.
 - » n. 98. Restituzione di tasse di fabbricazione indebitamente percepite, restituzione della tassa sullo spirito impiegato nella preparazione dei vini tipici e dei liquori esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate, e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie.
 - » n. 99. Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi, mercedi agli operai avventizi, per applicazioni e riparazioni di misuratori, ed altre spese relative alle tasse di fabbricazione.
 - » n. 105. Costruzione di caselli doganali ed acquisto del materiale; riparazione e manutenzione dei locali e del materiale delle dogane.

- CAPITOLO n. 106. Tasse postali per versamenti, trasporto di fondi ed altre spese di servizio; spese pel collegio dei periti, indennità e compensi per lavori straordinari (Dogane).
- » n. 108. Restituzione di diritti, rimborsi e depositi (Dogane).
 - » n. 113. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Private).
 - » n. 114. Spese di giustizia penale — Quote di riparto agli agenti scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse. — Indennità a testimoni e periti — Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem).
 - » n. 118. Spese di materiale, macchine, trasporti ed altre (Lotto).
 - » n. 119. Mercedi per la verifica e pel collaudo e spese per il trasporto e per l'imballaggio dei bollettari del lotto (Idem).
 - » n. 120. Aggio d'esazione (Idem).
 - » n. 121. Vincite al lotto.
 - » n. 126. Paghe agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi.
 - » n. 127. Paghe agli operai ed al personale in servizio temporaneo delle coltivazioni.
 - » n. 132. Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi; spese per informazioni e missioni all'estero nello interesse dell'acquisto e della coltivazione dei tabacchi, spese per campionamento, perizia, cernita e condizionamento dei tabacchi.
 - » n. 133. Trasporto di tabacchi e di materiali diversi.
 - » n. 134. Acquisto di materiali diversi per uso delle manifatture, dei magazzini dei tabacchi greggi e degli uffici delle coltivazioni.
 - » n. 139. Paghe agli operai delle saline.
 - » n. 140. Indennità ai rivenditori dei sali.
 - » n. 142. Acquisto, riparazioni e manutenzione del materiale in servizio delle saline, compra del combustibile e della carta per l'impacchettamento del sale raffinato.
 - » n. 143. Compra dei sali.
 - » n. 144. Trasporto dei sali e di materiali diversi e facchinaggi interni nei magazzini di deposito.
 - » n. 146. Spese di produzione, di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie e spese di mano d'opera per prepararlo.
 - » n. 147. Spese per otturazione delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale o clandestina del sale.
 - » n. 148. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero (art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445).
 - » n. 150. Aggio a titolo di stipendio ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e compenso ai reggenti provvisori dei magazzini stessi.
 - » n. 154. Indennità ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei generi; e rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali per versamenti dei funzionari stessi.
 - » n. 155. Acquisto, trasporto e riparazioni dei mobili; spesa per pesatura dei sali e piombatura dei sacchi pel trasporto del sale fra i vari depositi; per verificazioni dei tabacchi, per distruzione del sale sterro, per imposta sui fabbricati, per manutenzione e riparazione ai locali dei magazzini e per spese di condotta d'acqua.
 - » n. 156. Restituzione dei canoni di rivendite indebitamente percetti (Tabacchi e sali).
 - » n. 163. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.

- CAPITOLO n. 166. Spese di coazioni, di liti, risarcimenti ed altri accessori dipendenti dalla vendita dei beni (Asse ecclesiastico).
- » n. 168. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni (Idem).
 - » n. 170. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indemanati in esequimento dell'art. 11 della legge 20 luglio 1896, n. 6980.
 - » n. 171. Somme riscosse al netto dei pagamenti per la gestione dal 1 settembre 1896 dei beni appresi alle confraternite romane da pagarsi dal Demanio alla Congregazione di carità di Roma, in esecuzione della legge 30 luglio 1896, n. 343.
 - » n. 172. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette, e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.
 - » n. 173. Spese di liti ed altre diverse di stralcio pel servizio del macinato.
 - » n. 174. Rimborsi e restituzioni di tassa del macinato.
 - » n. 181. Affrancazioni di annualità e restituzioni di capitali passivi (Asse ecclesiastico).
 - » n. 182. Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato.
 - » n. 183. Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al Demanio per conto della pubblica istruzione in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni e dall'affrancazione di annue prestazioni appartenenti ad enti amministrati, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopraindicati.
 - » n. 184. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.
 - » n. 185. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.
 - » n. 186. Canone dovuto al Comune di Napoli per effetto dell'articolo 5 della legge 14 maggio 1881, n. 198, e dell'articolo 11 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e dell'articolo 2 della legge 28 giugno 1892, n. 298.
 - » n. 187. Personale per la riscossione del dazio (Comune di Napoli).
 - » n. 188. Stipendio ed indennità al personale fuori ruolo (Idem).
 - » n. 189. Maggiori assegnamenti al personale per la riscossione del dazio (Idem).
 - » n. 190. Assegni ed indennità per spese d'ufficio, di giro, di alloggio, di disagiata residenza ed altre (Idem).
 - » n. 191. Casermaggio, fornitura di acqua potabile e riscaldamento dei locali per la guardia di finanza (Idem).
 - » n. 192. Spese di manutenzione della cinta daziaria, di illuminazione e di riscaldamento dei locali, compensi per lavori straordinari ed altri (Idem).
 - » n. 193. Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale (Idem).
 - » n. 194. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).
 - » n. 195. Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Idem).
 - » n. 196. Canone dovuto al Comune di Roma per effetto degli articoli 6 e 7 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (serie 3^a).
 - » n. 197. Personale per la riscossione del dazio (Comune di Roma).
 - » n. 198. Maggiori assegnamenti al personale per la riscossione del dazio (Idem).
 - » n. 199. Assegni ed indennità per spese d'ufficio, di giro, di alloggio, di servizio volante, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre (Idem).
 - » n. 200. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Idem).
 - » n. 201. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazioni di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali, compensi per lavori straordinari ed altre (Idem).
 - » n. 202. Acquisto, trasporto, riparazione e manutenzione del materiale (Idem).
 - » n. 203. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).
 - » n. 204. Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Idem).

Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.

- CAPITOLO n. 9. Spese postali.
- » n. 10. Telegrammi da spedirsi all'estero.
 - » n. 13. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 17. Spese di giustizia.
 - » n. 19. Spese relative all'amministrazione dei depositi giudiziari.
 - » n. 20. Indennità e compensi al personale straordinario addetto al servizio di vigilanza sugli archivi notarili e spese varie per ispezione e controllo della contabilità relativa. - Art. 90 della legge 25 maggio 1879, n. 4900.
 - » n. 24. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

Ministero degli Affari Esteri.

- CAPITOLO n. 5. Telegrammi da spedirsi all'estero.
- » n. 6. Spese postali.
 - » n. 10. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 31. Rimborso al Tesoro della spesa di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle tesorerie del Regno.
 - » n. 36. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

Ministero dell'Istruzione Pubblica.

- CAPITOLO n. 13. Fitto di beni amministrati dal Demanio destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.
- » n. 18. Propine ai componenti le Commissioni per gli esami d'ammissione e di licenza negli istituti di istruzione classica e tecnica, nelle scuole normali e complementari, e rimborso di tassa d'iscrizione nei ginnasi ad alcuni comuni delle antiche provincie.
 - » n. 19. Spese di liti.
 - » n. 20. Spese postali.
 - » n. 23. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 51. Musei, gallerie e scavi di antichità e monumenti - Spese da sostenersi colla tassa di entrata (art. 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2554).
 - » n. 102. Costruzione, ampliamento e risarcimento degli edifizi scolastici destinati ad uso delle scuole elementari (legge 18 luglio 1878, n. 4460).
 - » n. 103. Costruzione, ampliamento e restauro degli edifizi destinati ad uso delle scuole elementari e degli istituti educativi della infanzia dichiarati corpi morali - Onere del Governo secondo l'art. 3 della legge 8 luglio 1888, n. 5516.
 - » n. 104. Costruzione, ampliamento e restauro degli edifizi per l'istruzione secondaria e normale e pei convitti - Onere del Governo secondo l'art. 3 della legge 8 luglio 1888, n. 5516.
 - » n. 131. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

Ministero dell' Interno.

- CAPITOLO n. 9. Spese pel servizio araldico, contemplate dall'art. 15 del regio decreto 11 dicembre 1887, n. 5138, serie 3^a.
- » n. 13. Telegrammi da spedirsi all'estero.
 - » n. 14. Spese di posta.
 - » n. 17. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 34. Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (legge sulla sicurezza pubblica del 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3^a, art. 81 e regio decreto del 19 novembre 1889, n. 6535, art. 24).
 - » n. 114. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai Comuni più bisognosi per opere edilizie e di risanamento (legge 14 luglio 1887, n. 4791).
 - » n. 120. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

Ministero dei Lavori Pubblici.

- CAPITOLO n. 5. Spese postali.
- » n. 8. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 55. Restauri alle opere marittime danneggiate in contravvenzione alla polizia tecnica dei porti.
 - » n. 59. Quota a carico dello Stato nelle spese per competenze, locali, mobilio, personale ed altre, occorrente per il Collegio arbitrale istituito a termini dell'articolo 17 della legge 27 aprile 1885, n. 3048, serie 3^a.
 - » n. 64. Quota parte, prevista a carico dello Stato italiano, delle spese relative all'ufficio centrale istituito a Berna ai sensi dell'art. 57 della convenzione internazionale pel trasporto delle merci in strade ferrate - Legge 15 dicembre 1892, n. 710.
 - » n. 68. Anticipazione al comune di Roma sulle ultime annualità del concorso dello Stato nelle opere edilizie e di ampliamento della capitale del Regno, stabilito dalle leggi 14 maggio 1881, n. 209; 20 luglio 1890, n. 6980 (articolo 10), e 28 giugno 1892, n. 299 (articolo 3).
 - » n. 267. Spese giudiziali e di stampa in dipendenza di questioni ferroviarie.
 - » n. 268. Compenso per danni ed interessi che eventualmente risultassero dovuti alla società concessionaria della ferrovia da Torreberretti al Gravelone presso Pavia in dipendenza della causa vertente fra essa e l'amministrazione dei lavori pubblici per la cessione dell'esercizio di detta ferrovia fatta dal Governo alla società delle ferrovie meridionali.
 - » n. 269. Opere in conto capitale sulle ferrovie dello Stato esercitate dalla Società Veneta d'impresе e costruzioni pubbliche (legge 12 luglio 1896, n. 299, articolo 21, contratto 29 agosto 1896).
 - » n. 295. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

Ministero delle Poste e dei Telegrafi.

- CAPITOLO n. 5. Retribuzioni ai fattorini telegrafici.
- » n. 15. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

- CAPITOLO n. 27. Tasse da pagarsi alle Amministrazioni delle ferrovie ed alle Società di navigazione per il trasporto delle corrispondenze, dei pacchi, delle provviste di stampe e di materiale per il servizio; per il trasporto della valigia delle Indie e per il nolo di vetture ferroviarie ridotte ad uso postale.
- » n. 29. Retribuzioni dovute per trasporto di corrispondenze ai capitani di bastimenti mercantili, che non fanno servizio per conto dello Stato.
 - » n. 34. Premio per la vendita dei francobolli, di biglietti e di cartoline postali concesso agli uffici di 2^a classe, alle collettorie di 1^a classe, ai rivenditori autorizzati (art. 138 del regolamento generale 2 luglio 1890, n. 6954).
 - » n. 35. Aggio ai consoli sulle tasse dei vaglia emessi.
 - » n. 36. Rimborsi eventuali - Diritti doganali a carico dell'Amministrazione nel servizio dei pacchi.
 - » n. 37. Spese telegrafiche per conto di diversi.
 - » n. 38. Crediti di Amministrazioni estere.
 - » n. 39. Rimborsi per le corrispondenze e per i pacchi rinviati, detassati o rifiutati; per i pacchi ricomposti e per il cambio di francobolli, biglietti e cartoline postali inservibili; restituzione di tasse telegrafiche e spese di espresso e simili.
 - » n. 42. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.
 - » n. 43. Rimborso del valore dei francobolli accettati come deposito di risparmio dagli uffici postali ed altri istituti (Reali decreti 18 febbraio 1883, n. 1216 e 25 novembre detto anno, n. 1698) - Rimborso per i francobolli applicati alle cartoline-vaglia, create con l'art. 20 della legge 12 giugno 1890, n. 6889.

Ministero della Guerra.

- CAPITOLO n. 3. Spese postali.
- » n. 6. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 18. Quota-spesa mantenimento degli allievi delle scuole militari, corrispondente alla retta a loro carico da versarsi all'erario.
 - » n. 34. Spese di giustizia penale militare.
 - » n. 38. Premi periodici agli ufficiali e sottufficiali del genio in dipendenza del legato Henry di cui fu autorizzata l'accettazione col R. Decreto 27 ottobre 1893, n. 1699.
 - » n. 40. Tiro a segno nazionale (Legge 2 luglio 1882, n. 883).
 - » n. 58. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

Ministero della Marina.

- CAPITOLO n. 4. Telegrammi da spedirsi all'estero.
- » n. 5. Spese postali.
 - » n. 8. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 16. Spese eventuali per mantenimento, alloggio, vestiario e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali, giusta la legge 24 maggio 1877, n. 3919.
 - » n. 17. Compensi di costruzione e premi di navigazione e di trasporto carbone ai piroscafi ed ai velieri mercantili nazionali stabiliti dalla legge 23 luglio 1896, n. 318 - Spese di visite e perizie per l'esecuzione di detta legge.

- CAPITOLO n. 24. Corpo reale equipaggi. - Premi e gratificazioni di rafferma, assegni alle masse individuali dei raffermati.
- » n. 41. Quota-spesa corrispondente alla retta dovuta dagli allievi dell'Accademia navale, e della scuola allievi macchinisti, da versarsi all'erario.
 - » n. 44. Spese di giustizia.
 - » n. 60. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

- CAPITOLO n. 8. Telegrammi da spedirsi all'estero.
- » n. 9. Spese di posta.
 - » n. 12. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 21. Istruzione agraria - Scuole speciali di agricoltura ordinate ai sensi della legge 6 giugno 1885, n. 3141 - Spese per l'azienda.
 - » n. 22. Istruzione agraria - Scuole pratiche di agricoltura ordinate ai sensi della legge 6 giugno 1885, n. 3141 - Spese per l'azienda.
 - » n. 64. Spese per la vigilanza delle Casse di risparmio e per la pubblicazione delle situazioni semestrali, dei rendiconti annuali e degli atti costitutivi o modificativi delle Casse medesime.
 - » n. 67. Pubblicazione del bollettino delle società per azioni.
 - » n. 83. Pesi e misure e saggio di metalli preziosi - Compenso agli ufficiali metrici per il giro di verifica periodica ai sensi dell'art. 71 del regolamento per il servizio metrico, approvato col regio decreto 7 novembre 1890, n. 7249 (serie 3^a).
 - » n. 87. Pesi e misure - Restituzione e rimborsi di diritti di verifica.
 - » n. 96. Provvista di carta ed oggetti di cancelleria, oggetti vari e di merceria, cordami, ecc., per mantenere viva la scorta del magazzino dell'economato generale, affine di soddisfare alle richieste urgenti di forniture di uso comune in servizio delle amministrazioni centrali dello Stato.
 - » n. 105. Riparto dei beni demaniali comunali nelle Province meridionali, sub-riparto dei terreni adempribili nell'isola di Sardegna e pensionatico nelle Province venete.
 - » n. 108. Spese per impedire la diffusione della *phylloxera vastatrix*.
 - » n. 114. Annualità dovute alla Cassa dei depositi e prestiti in rimborso dell'anticipazione fatta per le espropriazioni di cui all'articolo 9 della legge 8 luglio 1883, n. 1489.
 - » n. 115. Campo sperimentale di Sant'Alessio.
 - » n. 121. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.
 - » n. 122. Prezzo delle espropriazioni dei terreni compresi nella zona indicata dall'art. 1 della legge 8 luglio 1883, n. 1489.

(Approvato).

Art. 3.

Per il pagamento delle spese indicate nel qui annesso elenco B, potranno i ministeri aprire crediti mediante mandati a disposizione dei fun-

zionari da essi dipendenti, ai termini dell'articolo 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Elenco B.

Spese di riscossione delle entrate per le quali si possono spedire mandati a disposizione di funzionari governativi, ai termini dell'art. 47 del testo unico di legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Ministero del Tesoro.

- CAPITOLO n. 77. Spese per i servizi del Tesoro - Aggio ai contabili sugli introiti fatti e compensi agli inservienti comunali per la notificazione dei fogli di carico (Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia).
- » n. 79. Spese di liti per l'Amministrazione del Tesoro e per quella del Debito pubblico - Spese di liti alle quali fosse condannato il Tesoro dello Stato dai tribunali, onorari agli avvocati, ai causidici, ed altri simili (Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia).

Ministero delle Finanze.*Spese generali di amministrazione.*

- CAPITOLO n. 6. Assegno agli ufficiali d'ordine della classe transitoria a complemento della retribuzione che avevano nella qualità di scrivani straordinari e paghe ai diurnisti avventizi ed agli inservienti straordinari.
- » n. 10. Assegni e compensi agli scrivani, agli inservienti ed al personale avventizio (Uffici tecnici di finanza).
- » n. 11. Indennità di viaggio e di soggiorno e compensi al personale tecnico di ruolo e straordinario (Idem).
- » n. 20. Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio.
- » n. 161. Indennità ai volontari degli uffici finanziari direttivi, delle imposte dirette, delle dogane e dell'amministrazione esterna dei tabacchi, giusta gli articoli 3 del regio decreto 23 gennaio 1896, n. 19 e 7 del regolamento approvato col regio decreto 6 febbraio 1896, n. 32.

Amministrazione esterna del demanio e delle tasse sugli affari.

- CAPITOLO n. 33. Aggio d'esazione ai contabili.
- » n. 34. Compenso per le spese d'ufficio ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario.
- » n. 35. Spese di materiale, personale avventizio, indennità e compensi per le speciali gestioni patrimoniali dell'antico Demanio.
- » n. 40. Spese d'ufficio variabili e materiale.
- » n. 41. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori.
- » n. 42. Compra e riparazioni di mobili, acquisto di casse forti per gli uffici esecutivi demaniali e spese relative.
- » n. 43. Spese per trasporti di valori bollati, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione della carta bollata e per retribuzione ai bollatori diurnisti del servizio del bollo straordinario.
- » n. 44. Restituzioni e rimborsi.

- CAPITOLO n. 45. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse delle università per essere corrisposte ai privati insegnanti, giusta l'art. 13 del regio decreto 22 ottobre 1885, n. 3443.
- » n. 46. Contribuzioni fondiariae sui beni dell'antico Demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale.
 - » n. 47. Spese d'amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria di miglioramento delle proprietà demaniali.
 - » n. 48. Spese d'amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico Demanio.
 - » n. 52. Spese di ufficio, di materiale, indennità di missione ed assistenza ai lavori, sussidi al personale di ruolo e mercedi a quello avventizio (Canali Cavour).
 - » n. 53. Restituzioni di somme indebitamente percette e rimborsi per risarcimento di danni (Idem).
 - » n. 54. Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria (Idem).
 - » n. 56. Spesa per imposte e sovrimeposte. (Idem).
 - » n. 57. Spese di coazioni e di liti (Idem).
 - » n. 58. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Idem).
 - » n. 59. Stipendi ed assegni al personale assunto per la sorveglianza dei beni e compensi per lavori straordinari (Asse ecclesiastico).
 - » n. 60. Spese d'amministrazione (Idem).
 - » n. 61. Spesa occorrente per tassa di arginatura, tasse speciali, maggiori utenti, fosse, strade comunali, per bonifica ed altro di natura consorziale (Idem).
 - » n. 62. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico.
 - » n. 63. Restituzione d'indebiti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
 - » n. 64. Contribuzione fondiaria - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Asse ecclesiastico):
 - » n. 65. Spese di coazioni, di liti, risarcimenti ed altri accessori dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
 - » n. 163. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposta, e devoluti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.
 - » n. 165. Spese inerenti alla vendita dei beni ed all'attuazione della legge sull'Asse ecclesiastico.
 - » n. 166. Spese di coazioni e di liti, risarcimenti ed altri accessori dipendenti dalla vendita dei beni dell'Asse ecclesiastico.
 - » n. 168. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni dell'Asse ecclesiastico.
 - » n. 169. Spese di indemanamento e di amministrazione dei beni delle confraternite romane, di cui all'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.
 - » n. 170. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indemanati in esequimento dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.
 - » n. 184. Restituzione di depositi per adire agli incanti per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.

Amministrazione esterna delle imposte dirette e della conservazione del catasto.

- CAPITOLO n. 67. Indennità agli ispettori ed al personale di ruolo delle agenzie per giri di ufficio, per reggenze ed altre missioni compiute nell'interesse del servizio delle imposte dirette e del catasto.
- » n. 69. Mercedi agli amanuensi e retribuzione al personale avventizio assunto in servizio delle agenzie per lavori diversi eventuali ed a cottimo.

- CAPITOLO n. 74. Spese d'accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati, e spese per notificazioni di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto.
- » n. 75. Spese d'indole amministrativa riflettenti la conservazione del catasto presso le agenzie delle imposte dirette.
 - » n. 76. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (serie 2^a).
 - » n. 77. Spese di coazioni e di liti.
 - » n. 78. Spese per le commissioni di prima istanza delle imposte dirette.
 - » n. 79. Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione destinato alle spese per le Commissioni provinciali.
 - » n. 80. Restituzioni e rimborsi.
 - » n. 172. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle soprattasse per omesse od inesatte dichiarazioni delle imposte dirette, e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.
 - » n. 174. Rimborsi e restituzioni di tassa del macinato.

AMMINISTRAZIONE DELLE GABELLE.

Spese generali.

- CAPITOLO n. 82. Soldi, soprassoldi ed indennità giornaliera di ospedale per la guardia di finanza.
- » n. 83. Assegni ed indennità di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre per la guardia di finanza.
 - » n. 84. Indennità di tramutamento e di missione per la guardia di finanza.
 - » n. 86. Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando.
 - » n. 87. Casermaggio, spese di materiale, lumi e fuoco e altre spese per la guardia di finanza.
 - » n. 88. Costruzione, riparazione, manutenzione dei battelli di proprietà dello Stato e fitto di battelli privati per la sorveglianza finanziaria.
 - » n. 90. Spese di materiale, assegni, compensi e indennità al personale, acquisto di pubblicazioni scientifiche ed altre spese pei laboratori chimici delle gabelle.
 - » n. 91. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori.
 - » n. 92. Spese di giustizia penale — Quote di riparto agli agenti doganali ed altri scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse — Indennità a testimoni e periti — Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario.

Tasse di fabbricazione.

- CAPITOLO n. 95. Paghe al personale subalterno.
- » n. 96. Indennità di viaggio e di soggiorno, competenze ai membri delle Commissioni e compensi per lavori straordinari.
 - » n. 97. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione ed indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi.
 - » n. 98. Restituzione di tasse di fabbricazione indebitamente percepite, restituzione della tassa sullo spirito impiegato nella preparazione dei vini tipici e dei

liquori esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate, e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie.

CAPITOLO n. 99. Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi, mercedi agli operai avventizi per applicazioni e riparazioni di misuratori ed altre spese relative alle tasse di fabbricazione.

Dogane.

CAPITOLO n. 103. Compenso agli agenti doganali pel servizio notturno e per trasferte ed indennità agli impiegati doganali destinati a prestar servizio presso le dogane internazionali situate sul territorio estero ed in località disagiate.

» n. 105. Costruzione di caselli doganali ed acquisto del materiale; riparazione e manutenzione dei locali e del materiale delle dogane.

» n. 106. Tasse postali per versamenti, trasporti di fondi e altre spese di servizio; spese pel collegio dei periti, indennità e compensi per lavori straordinari.

» n. 108. Restituzione di diritti, rimborsi e depositi.

DAZIO CONSUMO.

Comune di Napoli.

CAPITOLO n. 187. Personale per la riscossione del dazio consumo.

» n. 188. Stipendio ed indennità al personale fuori ruolo.

» n. 190. Assegni ed indennità per spese di ufficio, di giro, di alloggio, di disagiata residenza ed altre.

» n. 191. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile e riscaldamento dei locali per la guardia di finanza.

» n. 192. Spese di manutenzione della cinta daziaria, d'illuminazione e di riscaldamento dei locali, compensi per lavori straordinari ed altri.

» n. 193. Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale.

» n. 194. Restituzione di diritti indebitamente esatti.

Comune di Roma.

CAPITOLO n. 197. Personale per la riscossione del dazio consumo.

» n. 199. Assegni ed indennità per spese di ufficio, di giro, di alloggio, di servizio volante, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altri.

» n. 200. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza.

» n. 201. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazioni di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali, compensi per lavori straordinari ed altre.

» n. 202. Acquisto, trasporto, riparazioni e manutenzione del materiale.

» n. 203. Restituzioni di diritti indebitamente esatti.

AMMINISTRAZIONE DELLE PRIVATIVE.

Spese generali.

CAPITOLO n. 112. Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando.

» n. 113. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori.

CAPITOLO n. 114. Spese di giustizia penale - Quote di riparto agli agenti scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario.

Servizio del lotto.

CAPITOLO n. 119. Mercedi per la verifica e pel collaudo e spese per il trasporto e per l'imbalsaggio dei bollettari del lotto.

Tabacchi.

CAPITOLO n. 125. Indennità di tramutamento, di giro e di disagiata residenza al personale dell'Amministrazione esterna dei tabacchi. Indennità di viaggio e di soggiorno per le missioni degli impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale, agenti subalterni e operai pel servizio dei tabacchi.

- » n. 126. Paghe agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi.
- » n. 127. Paghe agli operai ed al personale in servizio temporaneo delle coltivazioni dei tabacchi.
- » n. 130. Premi d'incoraggiamento ai coltivatori dei tabacchi.
- » n. 131. Spese inerenti al servizio delle coltivazioni sperimentali per acquisto, riparazioni e trasporto di mobili, macchine ed utensili, fitto di terreni e di locali, indennità, mercedi agli operai ed altro.
- » n. 132. Compra di tabacchi, lavori di bottaio, facchinaggio, spese per informazioni e missioni all'estero nell'interesse dell'acquisto e delle coltivazioni dei tabacchi e spese per campionamento e perizia, cernita e condizionamento dei tabacchi.
- » n. 133. Trasporto di tabacchi e di materiali diversi.
- » n. 134. Acquisto di materiali diversi per uso delle manifatture, dei magazzini dei tabacchi greggi, e degli uffici delle coltivazioni.
- » n. 135. Manutenzione, adattamento e miglioramento dei fabbricati in servizio dell'azienda dei tabacchi.
- » n. 136. Spese di ufficio e di materiali di ufficio per le coltivazioni, nei magazzini dei tabacchi greggi per le manifatture, acquisto di libri, abbonamento a pubblicazioni periodiche e spese per traduzioni occorrenti all'Amministrazione centrale.
- » n. 180. Assegni e sussidi mensili di licenziamento agli operai delle manifatture dei tabacchi.

Sali.

CAPITOLO n. 140. Indennità ai rivenditori dei sali.

- » n. 141. Spese di ufficio ed indennità agli impiegati destinati a prestar servizio in località malsane.
- » n. 143. Compra dei sali.
- » n. 144. Trasporto di sali e di materiali diversi e facchinaggi interni nei magazzini di deposito.
- » n. 146. Spese di produzione, di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie, e spese di mano d'opera per prepararlo.
- » n. 147. Spese per otturazione delle sorgenti saline per impedire la produzione naturale o clandestina del sale.

LEGISLATURA XX — 1^a SESSIONE 1897 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 LUGLIO 1897

CAPITOLO n. 148. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero (articolo 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445).

Tabacchi e sali (Spese promiscue).

CAPITOLO n. 150. Aggio a titolo di stipendio ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi, e compenso ai reggenti provvisori dei magazzini stessi.

- » n. 152. Indennità agli impiegati dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi per disagiata residenza, spese per visite sanitarie, compensi agli impiegati ed agenti incaricati di disimpegnare le funzioni di magazziniere e di ufficiali ai riscontri e retribuzioni per lavori straordinari.
- » n. 154. Indennità ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa d'esercizio e di trasporto dei generi; e rimborso al Ministero delle Poste e dei Telegrafi della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali per versamenti dei funzionari stessi.
- » n. 155. Acquisto, trasporto e riparazione dei mobili; spesa per pesatura dei sali e piombatura dei sacchi per trasporto del sale fra i vari depositi; per verifica dei tabacchi, per distruzione del sale sterro, per imposta sui fabbricati, per manutenzione e riparazione ai locali dei magazzini e per spese di condotta d'acqua.
- » n. 156. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti.

Ministero delle Poste e dei Telegrafi.

CAPITOLO n. 8. Assegnamenti al personale degli uffici postali italiani all'estero.

- » n. 29. Retribuzioni dovute per trasporto di corrispondenze ai capitani di bastimenti mercantili che non fanno servizio per conto dello Stato.
- » n. 34. Premio per la vendita di francobolli, di biglietti e di cartoline postali concesso agli uffici di 2^a classe, alle collettorie di 1^a classe, ai rivenditori autorizzati (art. 138 del regolamento generale 2 luglio 1890, n. 6954).
- » n. 35. Aggio ai consoli sulle tasse dei vaglia emessi.
- » n. 39. Rimborsi per le corrispondenze e per pacchi rinviati, detassati o rifiutati; per i pacchi ricomposti e per il cambio di francobolli, biglietti e cartoline postali inservibili; restituzioni di tasse telegrafiche, di spese di espresso e simili.

Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

CAPITOLO n. 87. Pesì e misure - Restituzioni e rimborsi di diritti di verifica.

(Approvato).

Art. 4.

Agli effetti dell'art. 173 del testo unico delle leggi sulle pensioni, in data 21 febbraio 1895, n. 70, il limite massimo dell'annualità per le

pensioni, da concedersi nell'esercizio 1897-98 per i collocamenti a riposo, sia d'autorità, sia per domanda determinata da invito di ufficio, è stabilito, giusta l'art. 4 dell'allegato U alla legge 8 agosto 1895, n. 486, nella somma di

LEGISLATURA XX — 1ª SESSIONE 1897 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 LUGLIO 1897

L. 450,000, ripartita nella seguente misura tra i diversi Ministeri:

Ministero del Tesoro	L.	17,000
» delle finanze	»	33,000
» di grazia e giustizia e dei culti	»	18,000
» degli affari esteri	»	15,000
» dell'istruzione pubblica	»	16,000
» dell'interno	»	60,000
» dei lavori pubblici	»	23,000
» delle poste e dei telegrafi	»	25,000
» della guerra	»	190,000
» della marina	»	43,000
» dell'agricoltura, indu- stria e commercio	»	10,000
	L.	<u>450,000</u>

Al conto consuntivo 1897-98 sarà unito l'elenco delle concessioni fatte durante l'esercizio per le pensioni suddette.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà votato poi a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1897-98 » (N. 105).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1897-98 ».

Prego si dia lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, DI SAN GIUSEPPE legge: (V. Stampato n. 105).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Senatore SERAFINI Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SERAFINI. Pregherei il signor ministro di agricoltura, industria e commercio a voler rendere più popolare tutto ciò che riguarda gli istituti sia di commercio, sia di agricoltura, sia d'industria.

Egli ha a sua disposizione gli istituti di caseificio, di oléificio, di pomologia, di silvicoltura, di enologia ed altri.

Egli tiene pure a sua disposizione il bollettino meteorico; però se qualcuno intenda di rendersi conto dei risultati, per esempio, della pioggia caduta in un ventennio in una data plaga, non riesce a trovare ciò in biblioteca in un modo semplice e popolare.

Io, in sostanza, desidero che i risultati finali degli istituti dipendenti dal Ministero di agricoltura siano resi di pubblica ragione con prestezza e chiarezza.

Il relatore, nella interessante relazione, ha accennato alla mancanza del censimento della popolazione italiana, il quale non si fa da sedici anni, e raccomanda, come raccomando io al signor ministro, che venga fatto al più presto. Si dice che si farà nel 1900, ma se si potesse far prima sarebbe meglio.

PRESIDENTE. Il signor ministro di agricoltura, industria e commercio ha facoltà di parlare.

GUICCIARDINI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Il senatore Serafini mi ha fatto due domande: la prima concerne la diffusione delle notizie relative all'agricoltura e l'altra riguarda il censimento.

Dei molti stabilimenti dipendenti dal Ministero di agricoltura, nessuno manca di un fine eminentemente pratico. Dalle cattedre ambulanti e dalle scuole pratiche di agricoltura alle stazioni agrarie, tutte le istituzioni del Ministero di agricoltura hanno in mira un'utilità pratica.

L'amministrazione mancherebbe certo al suo dovere, se non popolarizzasse i risultati degli studi dei suoi vari istituti. Ma le molte, sue pubblicazioni fanno fede che a questo dovere non manca.

Il *Bollettino di notizie agrarie*, che ogni decade pubblica i risultati degli studi più importanti delle scuole pratiche, speciali e superiori, nonché delle stazioni agrarie. Le pubblicazioni dell'ufficio di meteorologia, alcune delle quali rivestono un carattere eminentemente popolare, diffondono le notizie meteorologiche. L'*Annuario statistico* riassume tutte le notizie riflettenti la vita economica del paese.

Quest'ultima pubblicazione si faceva sinora con ritardo soverchio e in mole tale che ne derivava meno facile la diffusione. Ho disposto acciocchè si faccia più rapidamente e, perchè possa circolare anche più facilmente, di minor mole.

L'annuario statistico del 1897 infatti è stato pubblicato in questi giorni in più modeste dimensioni, per cui potrà più facilmente diffondersi.

Io credo che queste pubblicazioni siano sufficienti per dare notizie, a tutti quelli che se ne interessano, dei risultati degli studi e delle ricerche che si fanno negli stabilimenti scientifici e negli uffici dipendenti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio. Ma una raccomandazione che mi viene dal senatore Serafini non può rimanere nell'animo mio senza effetto; ed io prendo impegno di esaminare se ed in qual modo a queste pubblicazioni possa darsi anche maggiore diffusione.

Vengo alla seconda parte delle osservazioni fatte dal senatore Serafini; quelli concernenti il censimento.

Nessuno più di me può essere convinto dell'utilità e anche della necessità di questa operazione.

Ci sono per lo meno ventidue o ventiquattro fra leggi e regolamenti, la cui attuazione dipende da notizie che esattamente si possono avere solo mediante il censimento.

È evidente che, non rinnovandosi il censimento a periodi sufficientemente vicini, l'applicazione di quelle leggi non può non essere incerta.

È da notare inoltre che i registri di popolazione non possono essere tenuti al corrente e regolarmente, se non a patto che di tempo in tempo siano controllati dal censimento.

Della verità di questa osservazione ho avuto una prova in questi giorni, nei quali dai sindaci di alcune cospicue città ho avuto domande dirette a sapere se e quando il Governo intenda fare il censimento, perchè ove non lo facesse il Governo, sarebbero essi obbligati a farlo per

conto loro, all'oggetto di rimettere in ordine l'ufficio di anagrafe.

Oltre a tutte le altre ragioni di ordine scientifico, bastano le due che ho indicato per dimostrare, non dico la utilità, ma la necessità di procedere, e di procedere in un periodo di tempo non tanto lontano, al censimento.

Però, alla domanda che mi fa l'onorevole Serafini, una risposta categorica non la posso dare.

Questa del censimento è un'operazione che costa sette od ottocentomila lire almeno, anche facendola colla più grande parsimonia. Ora la risoluzione, la deliberazione di fare un censimento, non può essere un atto individuale del ministro d'agricoltura: dev'essere, come quello che interessa il bilancio dello Stato, un atto collettivo del Gabinetto.

Una risposta categorica perciò non posso dare; ma, se non posso prendere impegno di fare ad epoca determinata il censimento, posso prendere impegno, e tale impegno effettivamente prendo, di richiamare nuovamente sopra questo argomento l'attenzione de' miei colleghi, colla speranza di riescire a soddisfare un desiderio, che è generale, che si fa sempre più vivo, perchè più evidenti si fanno sempre più i danni che dal ritardo di questa operazione si hanno.

Nutro fiducia che a questa grande operazione si possa tra non molto tempo metter mano.

Senatore SERAFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SERAFINI. Io ringrazio l'onorevole ministro per le cortesi risposte e promesse che mi ha dato, delle quali terrò conto.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione dei capitoli:

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

1	Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse)	658,129 03
2	Ministero - Assegni al personale straordinario di copisteria e di servizio e spese per i lavori di copiatura a cottimo	210,023 20
3	Ministero - Spese d'ufficio	32,940 »
4	Acquisto di libri ed altre pubblicazioni per la biblioteca del Ministero - Legature relative - Acquisto di libri e pubblicazioni diverse per uso degli uffici amministrativi del Ministero, o per essere distribuiti o dati in dono ad uffici dipendenti, ad associazioni ed istituzioni diverse - Acquisto ed abbonamento a giornali, riviste e pubblicazioni affini di qualsiasi natura	18,520 »
5	Fitto di locali e canoni d'acqua (Spese fisse)	92,500 »
6	Ministero - Manutenzione, riparazioni ed adattamento di locali	8,000 »
7	Indennità di tramutamento agli impiegati	12,000 »
8	Telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa obbligatoria)	2,000 »
9	Spese di posta (Spesa d'ordine)	52,000 »
10	Spese di stampa	108,500 »
11	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	24,225 »
12	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
13	Sussidi ad impiegati invalidi, già appartenenti all'amministrazione dell'agricoltura, industria e commercio e loro famiglie	3,500 »
14	Spese casuali.	36,000 »
Spese per servizi speciali.		1,258,337 23
<i>Agricoltura.</i>		
15	Stipendi ed indennità agli ispettori dell'agricoltura (Spese fisse)	18,385 »
<i>Da riportarsi</i>		18,385 »

	<i>Riporto</i>	18,385 »
16	Istruzione agraria - Stazioni agrarie e speciali alle quali si applica la disposizione dell'art. 8 della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3 ^a - Stipendi al personale e spese di mantenimento	144,150 »
17	Istruzione agraria - Scuole superiori di agricoltura ordinate a senso della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3 ^a - Stipendi al personale e spese di mantenimento	248,000 »
18	Concorso dello Stato nelle spese per l'Istituto d'insegnamento agrario sperimentale di S. Pietro in Perugia	25,000 »
19	Istruzione agraria - Scuole speciali di agricoltura ordinate a senso della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3 ^a - Stipendi al personale e spese di mantenimento	331,441 17
20	Istruzione agraria - Scuole pratiche di agricoltura ordinate a senso della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3 ^a - Stipendi al personale e spese di mantenimento	667,224 »
21	Istruzione agraria - Scuole speciali di agricoltura ordinate a senso della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3 ^a - Spese per l'azienda (Spesa d'ordine)	<i>per memoria</i>
22	Istruzione agraria - Scuole pratiche di agricoltura ordinate a senso della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3 ^a - Spese per l'azienda (Spesa d'ordine)	<i>per memoria</i>
23	Concorso nelle spese d'impianto delle scuole pratiche e speciali di agricoltura secondo le disposizioni della legge 18 luglio 1878, n. 4460 e dell'articolo 12 della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3 ^a	40,000 »
24	Concorsi e sussidi fissi per stazioni, laboratori, scuole, colonie agricole, accademie ed associazioni agrarie	50,800 »
25	Insegnamento agrario - Sussidi a scuole e colonie - Insegnamenti minori speciali - Cliniche ambulanti - Posti di studio in istituti agrari interni ed esteri - Viaggi d'istruzione - Insegnamento agrario nelle scuole elementari - Conferenze magistrali	23,200 »
25 bis	Sussidi a scuole ambulanti provinciali e comunali	30,000 »
26	Miglioramento del bestiame di riproduzione e del caseificio - Trasporti	110,200 »
27	Malattie del bestiame, provvedimenti di polizia sanitaria, studi ed esperienze - Consiglio zootecnico e per l'epizoozia	25,000 »
28	Spese, assegni ed indennità per la visita del bestiame di transito per la frontiera	55,000 »
29	Sussidi per aiutare la istituzione di condotte veterinarie consorziali e comunali	50,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,818,400 17

LEGISLATURA XX — 1^a SESSIONE 1897 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 LUGLIO 1897

	<i>Riporto</i>	1,818,400 17
30	Miglioramento e diffusione di insetti utili (bachi da seta, api, ecc.) Entomologia e crittogamia - Studi ed esperienze relative - Trasporti	12,000 »
31	Acquisto e diffusione di macchine agrarie e spese per trasporti .	36,100 »
32	Esperienze agrarie - Acclimazione - Acquisto e trasporto di semi e piante - Pomologia - Orticoltura - Viticoltura e ampelografia - Trasporti . .	24,000 »
33	Stipendi agli enotecnici all'interno ed all'estero, ai direttori ed assistenti delle cantine sperimentali, ai direttori degli oleifici sperimentali, ai professori ambulanti di zootecnia e di caseificio, ai direttori ed assistenti di vivai di viti americane (Spese fisse) .	81,300 »
34	Spese per l'enologia e l'enotecnia all'interno ed all'estero; per le cantine sperimentali, gli oleifici e stabilimenti sperimentali - Preparazione e conservazione delle frutta - Distillerie - Industrie rurali - Trasporti	77,100 »
35	Spese per il Museo agrario in Roma e per il Consiglio dell'agricoltura e dell'insegnamento agrario - Trasporti	9,920 »
36	Classi agricole - Sussidi per diminuire le cause della pellagra e incoraggiamento e premi per istituzioni di assistenza e previdenza mutua e cooperativa - Studi e ricerche intorno alle condizioni dell'agricoltura - Trasporti	43,000 »

Senatore BUONAMICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BUONAMICI. Ho chiesto la parola per esprimere una semplice raccomandazione al signor ministro.

Quest'articolo 36, come tutti vedono, molte cose contiene: « Classi agricole - Sussidi per diminuire le cause della pellagra - Incoraggiamenti e premi per istituzioni di assistenza e previdenza mutua e cooperativa - Studi e ricerche intorno alle condizioni dell'agricoltura - Trasporti ».

Per tutte queste cose è disposta la somma di 43,000 lire; non si può dire quanto sproporzionata a tutti gli oggetti che si è proposto in questo titolo il signor Ministro di agricoltura.

Io mi soffermo unicamente a considerare il primo, cioè quello espresso colle parole: « diminuire le cause della pellagra ». Quanto è importante per molti della classe agricola, tutti lo sanno. Peraltro, siccome credo che sia omai impossibile di mutare o alterare il bilancio, e alzare questa cifra a quella che i

bisogni richiederebbero, mi limito a pregare il signor Ministro perchè prenda specialmente a cura la diminuzione che si è proposta delle cause della pellagra, che infesta nelle nostre campagne la classe agricola.

Questo certo sarebbe uno degli atti più opportuni e convenienti a un Governo civile, e in quanto riguarda le gravi spese che occorrerebbero per questo scopo, raccomando al signor ministro di fare tutte le economie possibili per accrescere la somma ad un fine sì utile e giusto destinata.

GUICCIARDINI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GUICCIARDINI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. La raccomandazione fatta dal senatore Buonamici mi è anche stata fatta nell'altro ramo del Parlamento.

Questo stanziamento è destinato a promuovere ed aiutare quelle iniziative di carattere locale, che sono destinate ad eliminare le cause od almeno ad attenuare gli effetti della pel-

lagra. Quali siano queste iniziative locali non ho bisogno di rammentarlo al Senato.

Sono forni cooperativi, sono stazioni sanitarie, sono locande sanitarie, sono pellagrosari ed altre consimili istituzioni.

In ciascuna delle provincie dove la malattia esiste, ad iniziativa del Ministero di agricoltura fu istituita una Commissione provinciale che ha per iscopo di raccogliere i soccorsi, destinati a combattere la pellagra, dagli enti locali e dal Governo, e distribuirli con criterio uniforme alle varie istituzioni che ho rammentato.

Nell'anno decorso io non ho respinta nessuna delle domande, giustificate, dirette ad ottenere sussidi per queste istituzioni; eppure i fondi non mi sono mancati. Ciò dimostra che il fondo, se non è grande, pure è sufficiente allo scopo.

Fatta però questa dichiarazione, a giustificazione dello stanziamento, aggiungo subito, ciò che ho detto anche nell'altro ramo del Parlamento, che se nel corso dell'anno questo fondo risultasse insufficiente, provvederò raggranellando, con economie sugli altri capitoli del mio bilancio, le somme occorrenti per far fronte alle maggiori spese delle quali si presentasse la necessità.

Nessuno più di me è convinto che una delle funzioni più utili e più nobili del mio Ministero, è appunto quella di venire in aiuto alle classi rurali, specialmente di quelle affette da questo genere di malattia.

E poichè ho la parola, faccio al Senato una interessante comunicazione.

Ho enumerato le varie iniziative dirette a combattere la pellagra; a quelle finora usate, se ne deve aggiungere un'altra di carattere forse anche più efficace: quella della diffusione delle paste alimentari di granturco.

È noto al Senato che una delle cause concomitanti che servono a produrre la pellagra, è l'uso della polenta di granturco: sostituire alla polenta di granturco un altro alimento, fatto col grano turco, ma che non produca i danni della polenta, sarebbe provvedimento efficacissimo e d'importanza risolutiva.

Da molto tempo era allo studio questo problema, e finora non era stato risolto. Adesso non è più così. Grazie a studi recentissimi, specialmente di un professore dell'Università di

Roma, del quale posso citare il nome a titolo d'onore, il professor Celli, si è giunti a fare delle paste alimentari con la farina di granturco, che, al prezzo mitissimo di 18 o 19 centesimi, uniscono il pregio di essere un alimento sanissimo e di alto valore alimentare.

Se si giungesse a sostituire in quelle regioni, dove l'uso della polenta è diffuso e si ha la pellagra, l'uso di queste paste, una delle ragioni principali della pellagra sarebbe forse eliminata.

Ora è intendimento mio di far quanto occorre per diffondere l'uso di queste paste di granturco. A tale effetto ho già pubblicato in questi giorni un concorso a premi per i fabbricanti delle paste di granturco, al duplice scopo, di incoraggiare la fabbricazione delle paste stesse e di diffonderne la conoscenza.

Di più, intendo di distribuire campioni di queste paste a tutti quegli Istituti, che hanno per iscopo di combattere la pellagra; ed altri provvedimenti diretti a questo medesimo scopo intendendo prendere.

Naturalmente per fare tutto questo, qualche somma maggiore di quelle iscritte nel bilancio forse ci vorrà; ma io confido di poterla trovare, sia raccogliendo economie nei capitoli del mio bilancio, sia mercè la cooperazione del ministro del Tesoro.

Una spesa destinata ad un così alto intendimento, come quello di togliere od attenuare le cause di una malattia che fa veramente vergogna al paese nostro, non può non essere da chiunque abbia cuore favorita.

Ringrazio il senatore Buonamici della raccomandazione che mi ha fatto, perchè ne trarrò forza per occuparmi con zelo, anche maggiore di quello usato fin qui, di siffatto argomento.

Senatore FINALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore FINALI. L'argomento che interessa la salute della classe agricola è così grave, che mi permetto anch'io d'intervenire nella discussione per fare una raccomandazione all'onorevole ministro.

Egli ha accennato a degli studi che ha fatto un valentissimo igienista a questo proposito.

Io lo prego di mettere innanzi alle persone competenti l'opinione che ho sentito esprimere da valentissimi medici pratici della regione della Romagna. Secondo essi in quella

regione, benchè vi si usasse, allora come adesso, molta farina di granturco, non si conosceva la pellagra, finchè della farina di formentone non se ne faceva della polenta; ma, si riduceva a prodotto alimentare, facendola abbrustolire in larghi e sottili dischi sulle teglie. Se ne facevano delle pizze: pizze, focaccine, spianate o piade, come dicono i contadini romagnoli, che si cuocevano nelle teglie di coccio sopra il fuoco ardente. Anzi perchè cuocendo a fuoco troppo vivo non abbruciassero, si accendevano sotto alle teglie gambi di granturco o cannarelli delle canape, di cui è larga la produzione in Romagna, specie nel territorio della mia città.

Ora appunto udii dire da medici provetti, che quando invece di cibarsi di farina di formentone mista all'acqua in polenta, si usava in quell'altro modo, allora la pellagra era quasi ignota in Romagna.

E la ragione di ciò qualcuno mi diceva essere, che qualche microbo dannoso all'organismo umano nell'abbrustolimento perisse, mentre nell'acqua anche bollendo si sviluppa.

Io non sono tecnico, non sono capace di dare un avviso su ciò che mi hanno detto dei medici pratici, ma anch'io posso dire che specialmente nella mia prima età quasi non si conoscevano casi di pellagra nella Romagna; e che i casi frequenti di pellagra in Romagna datano da trenta o quarant'anni, dacchè la polenta che riempie di più lo stomaco, ha preso il posto della tradizionale pizza o focaccia.

Raccomando di sottoporre questa opinione al giudizio degli uomini valenti che si occupano dell'argomento.

Senatore FAINA E. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore FAINA E. Nella mia condizione di proprietario agricoltore, mi son dovuto occupare anch'io di questa faccenda; e colgo l'occasione per fare una raccomandazione al ministro.

Si è fatto un passo notevolissimo, come ha detto l'onorevole ministro, nell'alimentazione dei contadini colle paste di granturco; perchè queste paste sono un alimento poco propizio per lo sviluppo della pellagra non solo, ma il granturco così ridotto aumenta in proporzioni notevoli le sue proprietà nutritive.

Il granturco ha principi nutritivi forse quanto il grano, soltanto però non sono assimilabili,

quando il formentone, viene ingerito sotto forma di polenta o di torta, come diceva l'amico Finali; somministrandolo invece sotto forma diversa, con farine macinate secondo i sistemi che ci vengono dall'Inghilterra, si sono ottenuti risultati molto soddisfacenti.

Si sono fatti esperimenti alimentando contadini colla polenta ordinaria, e con polenta composta di farine lavorate dai molini Chaffard che consentono la eliminazione del germe, buccia, ecc., e si è veduto che questa ultima è molto più assimilabile.

Però ci sono due ostacoli gravi alla generalizzazione delle paste, ed anche generalizzato l'uso delle paste, il problema non sarebbe risoluto.

Finora non si è trovato modo di fabbricarle altro che in stabilimenti appositi, e siccome la pasta di granturco non si presta ai viaggi lunghi e disagiati come si fanno nelle campagne, finchè verrà dai grandi molini non si potrà generalizzare. Finora, che io sappia, sono due case che la fabbricano, la Bougleux di Livorno, e Buitoni di San Sepolcro.

In ogni modo è certo un passo notevolissimo, ma bisogna fare il secondo, cioè trovar modo che questa pasta di granturco si possa fabbricare, non dico in casa, ma almeno in piccole fabbriche locali, in modo che venga consumata fresca; ed anche questa sarebbe una soluzione che scioglierebbe in parte il problema, ma non completamente.

Ciò che bisogna trovare è il fermento che permetta la panizzazione della farina di granturco; quello sarebbe l'ideale; perchè la farina di granturco non fermenta e quindi il pane è assolutamente indigesto, non resiste a lungo, e facilmente ci si sviluppano delle muffe, le quali sono causa, se non di pellagra, certo di ogni sorta di malattie.

Su questo argomento io raccomando al ministro di proseguire gli studi iniziati, perchè se si riuscisse a risolvere il problema, l'alimentazione del contadino nelle campagne italiane avrebbe fatto un progresso enorme. Questa questione è stata studiata poco, perchè forse è la più difficile; ma con i laboratori che ha a sua disposizione il ministro di agricoltura, o con altri mezzi, potrà fare ancora un secondo passo.

Certo è iniziativa lodevolissima quella che

l'onor. ministro ha preso, ed io non posso che raccomandare di proseguire gli studi per la fabbricazione delle paste di farina di granturco e per la panizzazione. Però per la pasta di granturco mi permetto fare un'osservazione: la farina di granturco bianco ha tanta somiglianza colla farina di grano, che non vorrei, *sunt bona mixta malis*, che al progresso nella fabbricazione delle paste di granturco, tenesse dietro la falsificazione della pasta di grano.

Siamo oramai tanto abituati alle frodi sui generi alimentari, che non mi meraviglierebbe accadesse anche questa.

GUICCIARDINI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GUICCIARDINI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Prendo atto della raccomandazione del senatore Finali. Contiene una osservazione eminentemente pratica, ma in siffatto argomento le osservazioni pratiche possono essere decisive.

Al senatore Faina rispondo che la questione della panizzazione del granturco è sempre allo studio, ma è difficile prevedere se e quando potrà essere risolta. Ho parlato con scienziati,

con igienisti; ma a vero dire, non mi sembra che si sia trovata ancora la via che debba condurre a risolverla. La quistione invece delle paste di farina di granturco si può dire risolta, perchè in questi ultimi tempi sono stati ottenuti quei perfezionamenti, per i quali tali paste possono essere conservate e mantenute per parecchie settimane e per qualche mese; cosicchè potranno essere trasportate, e penetreranno facilmente anche in quei paesi che non hanno facili e sollecite vie di comunicazione, e potranno essere lungamente conservate.

Gli sforzi pertanto che farà il Governo per diffondere l'uso delle paste di granturco, avranno una grande utilità pratica.

Assicuro, infine, coloro che hanno parlato su tale questione, e il Senato, che il Governo ne sente l'importanza, e non trascurerà nulla per tentarne la risoluzione nei suoi molteplici aspetti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, e non essendovi oratori iscritti, metto ai voti lo stanziamento del capitolo 36 nella somma di L. 43,000,

Chi lo approva voglia sorgere.

(Approvato).

37	Caccia e pesca - Spese per l'applicazione delle leggi sulla caccia e sulla pesca - Trasporti	17,780 »
38	Stazioni di piscicoltura in Brescia e Roma - Personale e dotazione	23,196 »
39	Idraulica agraria, premi per irrigazioni, bonificamenti e fognature, sussidi per studi di progetti relativi ed acquisti di macchine idrovore, studi sul regime dei fiumi	18,000 »
40	Razze equine - Stipendi, paghe, assegni ed indennità al personale (Spese fisse)	444,637 »
41	Razze equine - Foraggi	404,463 »
42	Razze equine - Spese generali, rimonta e spese inerenti, esposizioni, concorsi e trasporti	294,000 »
43	Boschi - Stipendi, indennità ed assegni (Spese fisse)	830,666 96
44	Insegnamento forestale - Personale (Spese fisse)	25,984 17
45	Spese per il mantenimento dell'istituto forestale di Vallombrosa ed altre relative all'insegnamento ed alla diffusione dell'istruzione forestale - Trasporti	45,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	4,205,547 30

	<i>Riporto</i>	4,205,547. 30
46	Spese di amministrazione e coltivazione dei boschi inalienabili dello Stato e mantenimento di strade e fabbricati	93,000 »
47	Gratificazioni per lavori e sussidi agli impiegati addetti all'amministrazione forestale	9,000 »
48	Spese per l'applicazione della legge forestale; locali, mobili, casermaggio, armi, munizioni, cavalli, trasporti, industrie forestali e studi	39,200 »
49	Sussidi e concorsi per rimboscamenti - Acquisto e trasporto di semi e piantine - Vivai e piantonai - Spese per coltivazione, custodia ed altro per promuovere nuove piantagioni, e spese per l'applicazione della legge 1° marzo 1888, n. 5238, sui rimboscamenti e della legge 30 marzo 1893, n. 173 sulle opere pubbliche - Concorsi ai comitati forestali	244,500 »
50	Miniere e cave - Stipendi ed indennità al personale minerario (Spese fisse)	271,449 »
51	Insegnamento minerario - Stipendi ed assegni al corpo dirigente ed insegnante nella scuola mineraria di Caltanissetta (Spese fisse)	17,756 »
52	Concorsi e sussidi fissi a scuole minerarie	6,000 »
53	Miniere e cave - Indennità varie, libri, strumenti, ricerche di combustibili, sussidi a scuole minerarie e sussidi per infortuni nelle miniere - Trasporti	37,500 »
54	Miniere e cave - Retribuzioni ad amanuensi addetti agli uffici minerari	9,800 »
55	Servizio geodinamico - Stipendi al personale (Spese fisse)	17,922 50
56	Servizio geodinamico - Spese d'ufficio, istrumenti, libri, locali, ispezioni e missioni - Trasporti	10,000 »
57	Meteorologia - Stipendi ed indennità (Spese fisse)	49,975 »
58	Meteorologia - Spese d'ufficio, locali, libri, riparazione d'istrumenti e loro sistemazione negli osservatori, ispezioni e missioni - Trasporti	10,000 »
59	Meteorologia - Retribuzione al personale straordinario	7,400 »
60	Meteorologia - Compensi e sussidi al personale addetto all'ufficio centrale di meteorologia, loro vedove e famiglie	2,600 »
61	Sussidi ordinari ad osservatori meteorici e termo-udometrici e di montagna	20,900 »
62	Concorso nelle spese di annuo mantenimento del nuovo osservatorio astronomico e meteorologico in Catania e dell'osservatorio centrale dell'Etna	2,200 »
		5,054,749 80

Credito e previdenza.

63	Istituti di credito e di previdenza - Stipendi ed indennità (Spese fisse)	32,095 »
64	Spesa per la vigilanza sulle casse di risparmio e per la pubblicazione delle situazioni semestrali, dei rendiconti annuali e degli atti costitutivi o modificativi delle casse medesime (Spesa d'ordine)	16,000 »
65	Spesa per la vigilanza degli istituti di credito fondiario ed agrario, delle società di assicurazione sulla vita e di altri istituti di credito e di previdenza	4,000 »
66	Indennità di viaggio e soggiorno alla Commissione consultiva per il credito agrario e fondiario ed al consiglio della previdenza - Studi diversi sul credito e la previdenza all'interno ed all'estero - Retribuzioni e compensi ad impiegati di ruolo e straordinari ed altri per lavori speciali e per traduzioni per gli studi medesimi - Medaglie e premi per promuovere lo svolgimento delle istituzioni di previdenza	5,500 »
67	Pubblicazione del bollettino delle Società per azioni (Spesa d'ordine).	55,000 »

 112,595 »

Industria e Commercio.

68	Stipendi ed indennità agli ispettori dell'industria e dell'insegnamento industriale (Spese fisse)	18,235 »
69	Museo industriale di Torino - Personale e dotazione	130,000 »
70	Museo commerciale di Torino - Personale	3,490 »
71	Insegnamento artistico industriale - Concorsi e sussidi fissi a scuole professionali d'arti e mestieri ed altre istituzioni affini	486,500 »
72	Scuole d'arti e mestieri - Insegnamento superiore - Concorsi, sussidi, incoraggiamenti, medaglie, ispezioni e studi	27,660 »
73	Concorsi e sussidi alle Camere di commercio ed alle agenzie commerciali italiane all'estero; ai musei commerciali, alle società di esplorazioni geografiche commerciali e ad altre istituzioni aventi il fine di promuovere l'incremento dei traffici italiani coll'estero; spese per le mostre campionarie ed altre	91,220 »
74	Spese per il Consiglio dell'industria e del commercio e di altri Consigli e Commissioni	3,000 »
75	Studi diversi sull'industria e sul commercio tanto nello Stato quanto all'estero - Inchieste industriali e commerciali - Compensi e retribuzioni per traduzioni da lingue estere e per lavori speciali compiuti anche da impiegati di ruolo e straordinari - Trasporti ed altre spese per i servizi dell'industria e del commercio	5,300 »

 Da riportarsi 765,405 »

LEGISLATURA XX — 1^a SESSIONE 1897 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 LUGLIO 1897

	<i>Riporto</i>	765,405 »
76	Spese ed indennità per l'applicazione della legge sul lavoro dei fanciulli - Sorveglianza sulle caldaie a vapore	6,000 »
77	Sussidi e spese per esposizioni all'interno ed all'estero	2,500 »
78	Sussidi a società d'incoraggiamento; medaglie, premi d'incoraggiamento e spese diverse per promuovere lo svolgimento delle industrie e dei commerci	9,500 »
		<hr/> 783,405 »
	<i>Privative industriali e diritti d'autore.</i>	
79	Proprietà industriale, letteraria ed artistica - Personale (Spese fisse)	25,072 50
80	Proprietà industriale, letteraria ed artistica - Spese varie, comprese quelle di traduzioni da lingue estere compiute dal personale del Ministero (di ruolo e straordinario) e da estranei	12,500 »
		<hr/> 37,572 50
	<i>Pesi e misure e saggio dei metalli preziosi.</i>	
81	Pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Personale (Spese fisse)	447,787 43
82	Pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Indennità fisse per spese di ufficio e di estatura (Spese fisse)	28,900 »
83	Pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Compenso agli ufficiali metrici per il giro di verifica periodica ai sensi dell'articolo 71 del regolamento per il servizio metrico, approvato col regio decreto 7 novembre 1890, n. 7249, serie 3 ^a (Spesa obbligatoria)	76,000 »
84	Pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Indennità varie - Strumenti, studi, compensi per lavori di contabilità e di scritturazione, riparazione di locali e di mobili - Comparazione quinquennale dei campioni metrici ed imballaggio e trasporto dei detti campioni	41,000 »
85	Rimunerazione al personale metrico per lavori straordinari; sussidi al personale stesso, alle vedove e famiglie	6,000 »
86	Pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Spese per la Commissione superiore dei pesi e delle misure e del saggio dei metalli preziosi - Studi scientifici - Insegnamento degli allievi, spese d'ufficio, di contabilità e di scritturazione per i laboratori centrali	10,000 »
87	Pesi e misure - Restituzione e rimborsi di diritti di verifica (Spesa d'ordine)	4,000 »
88	Partecipazione al mantenimento dell'ufficio internazionale dei pesi e delle misure in Parigi (Legge 26 dicembre 1875, n. 2875)	7,500 »
		<hr/> 621,187 43

Statistica.

89	Statistica - Retribuzioni agli impiegati straordinari ed al personale di servizio; compensi ad impiegati di ruolo e straordinari per lavori e ricerche negli uffici pubblici, biblioteche ed archivi; indennità .	181,500 »
90	Statistica - Lavori di cartografia e stereogrammi, contatori ed altri strumenti, mobili, scaffalatura, locali, trasporti, facchinaggio e spedizione di stampati	12,000 »

193,500 »

Economato generale.

91	Economato generale - Personale (Spese fisse)	23,098 »
92	Economato generale - Assegni al personale straordinario di copisteria addetto ai magazzini compartimentali	10,500 »
93	Mercedi per la verifica dei bollettari del tesoro, delle gabelle e delle poste; revisione di altri speciali registri, opere diverse, facchinaggi, retribuzioni e compensi ad impiegati di ruolo, straordinari ed altri per lavori di contabilità e di scritturazione; indennità di missione e di funzioni	20,000 »
94	Trasporti ed imballaggi, fitto ed assicurazione di locali, riscaldamento ed illuminazione dei magazzini centrale e compartimentali, vestiario degli uscieri ed inservienti e spese minute relative al servizio dell'Economato generale	82,556 80
95	Magazzini dell'Economato generale - Spesa di manutenzione, riparazioni, acquisto di mobili ed attrezzi	2,400 »
96	Provvista di carta ed oggetti di cancelleria, oggetti vari e di merceria, cordami, ecc., per mantenere viva la scorta del magazzino dell'Economato generale, a fine di soddisfare alle richieste urgenti di forniture di uso comune in servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato (Spesa d'ordine)	100,000 »

238,554 80

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

97	Assegni di disponibilità. (Spese fisse)	<i>per memoria</i>
98	Riparazioni straordinarie ed arredamento di locali in servizio dell'Amministrazione	3,000 »

3,000 »

Spese per servizi speciali.

Agricoltura.

99	Acquisto di stalloni - Legge 26 giugno 1887, n. 4644, serie 3 ^a (Spesa ripartita)	per memoria
100	Sussidi agli ex-impiegati addetti all'amministrazione forestale, loro vedove e famiglie	14,000 »
101	Costruzione e riparazione di strade e casette nei boschi inalienabili dello Stato	30,000 »
102	Spese per l'applicazione delle leggi 4 luglio 1874 n. 2011 (serie 2 ^a) e 11 aprile 1886, n. 3794 (serie 3 ^a) sull'alienazione dei beni incolti dei comuni	2,000 »
103	Spese relative alla custodia dei beni ademprivili nell'isola di Sardegna e dei tratturi del Tavoliere di Puglia - Stipendi ed indennità (Spese fisse)	82,974 98
104	Spese d'ufficio - Sussidi per acquisto di cavalli - Acquisto e riparazioni di bardature per cavalli delle guardie e brigadieri forestali destinati alla custodia dei beni ademprivili nell'isola di Sardegna e dei tratturi del Tavoliere di Puglia	3,000 »
105	Riparto dei beni demaniali comunali nelle provincie meridionali, sub-riparto dei terreni ademprivili nell'isola di Sardegna e pensionatico nelle provincie venete (Spesa obbligatoria)	15,000 »
106	Spese relative alla formazione e pubblicazione della carta geologica del Regno	45,000 »
107	Spese per strumenti ed impianto di osservatori secondari geodinamici	2,000 »
108	Spese per impedire la diffusione della <i>phylloxera vastatrix</i> (Spesa obbligatoria)	535,000 »
109	Acquisto e riparazione di strumenti per l'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica e per gli osservatori meteorici del Regno; acquisto di libri	6,000 »
110	Impianto di osservatori meteorici sulle montagne e presso le scuole pratiche di agricoltura, i semafori e le capitanerie di porto e studi magnetici e sussidi straordinari ad osservatori	10,000 »
111	Bonificazione dell'Agro romano - Ispezioni e sorveglianza (Spese fisse)	18,485 »
112	Concorso a favore dei consorzi d'irrigazione (Legge 28 febbraio 1886, n. 3732, serie 3 ^a)	294,532 26
	Da riportarsi	1,057,992 24

LEGISLATURA XX — 1^a SESSIONE 1897 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 LUGLIO 1897

	<i>Riporto</i>	1,057,992 24
113	Colonizzazione all'interno	30,000 »
114	Annualità dovute alla Cassa dei depositi e prestiti in rimborso delle anticipazioni fatte per le espropriazioni di cui all'art. 9 della legge 8 luglio 1883, n. 1489 (Spesa obbligatoria)	22,204 81
115	Campo sperimentale di Sant'Alessio (Spesa d'ordine)	10,000 »
		1,120,197 05
	<i>Credito e previdenza.</i>	
116	Concorso nelle operazioni di credito fondiario a favore dei danneggiati dal terremoto nella Liguria (Legge 31 maggio 1887, n. 4511, serie 3 ^a , e regolamento approvato col regio decreto 31 luglio 1887) (Spesa ripartita)	900,000 »
117	Concorso nelle operazioni di credito fondiario a favore dei danneggiati dalla frana nel comune di Campomaggiore (Legge 26 luglio 1888, n. 5500, serie 3 ^a) (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
		900,000 »
	<i>Industria e commercio</i>	
118	Sussidi ai facchini inabili delle sopresse corporazioni dei porti di Genova, Ancona e Livorno	57,300 »
119	Concorsi e sussidi per spese di fondazione di scuole industriali	<i>per memoria</i>
120	Concorso a favore di consorzi per derivazione d'acqua a scopo industriale (Legge 2 febbraio 1888, n. 5192, serie 3 ^a)	<i>per memoria</i>
		57,300 »
	CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.	
121	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	146,445 85
122	Prezzo delle espropriazioni dei terreni compresi nella zona indicata dall'art. 1 della legge 8 luglio 1883, n. 1489	<i>per memoria</i>
		146,445 85

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali		1,258,337 23
	<i>Agricoltura</i>	5,054,749 80
	<i>Credito e previdenza</i>	112,595 »
	<i>Industria e Commercio</i>	783,405 »
Spese per servizi speciali	<i>Privative industriali e diritti di autore</i>	37,572 50
	<i>Pesi e misure e saggio dei metalli preziosi</i>	621,187 43
	<i>Statistica</i>	193,500 »
	<i>Economato generale</i>	238,554 80
TOTALE della categoria I della parte ordinaria		8,299,901 76

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali		3,000 »
	<i>Agricoltura.</i>	1,120,197 05
Spese per servizi speciali	<i>Credito e previdenza</i>	900,000 »
	<i>Industria e Commercio</i>	57,300 »
TOTALE della categoria I della parte straordinaria		2,080,497 05
TOTALE delle spese reali (ordinarie e straordinarie)		10,380,398 81

CATEGORIA IV. — PARTITE DI GIRO	146,445 85
RISASSUNTO PER CATEGORIE	
Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	10,380,398 81
Categoria IV. — Partite di giro	146,445 85
TOTALE GENERALE	10,526,844 66

PRESIDENTE. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo :

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1897 al 30 giugno 1898 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Lo stanziamento nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio determinato dalla legge 31 maggio 1887, N. 4511 nella somma annua di lire 1,000,000 per concorso dello Stato nelle operazioni di credito fondiario a favore dei danneggiati dal terremoto nella Liguria, è limitato per l'esercizio 1897-98 a lire 900,000.

(Approvato).

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge, sarà poi votato domani a scrutinio segreto.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I signori senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del seguente progetto di legge :

Stato di previsione delle spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1897-98 :

Votanti	66
Favorevoli	59
Contrari	7

(Il Senato approva).

Rinvio a scrutinio segreto del progetto di legge :
« Convenzione d'amicizia e buon vicinato fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, conclusa a Firenze il 28 giugno 1897 » (N. 107).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge : « Convenzione d'amicizia e buon vicinato fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, conclusa a Firenze il 28 giugno 1897 ».

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, segretario, DI SAN GIUSEPPE legge :

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di amicizia e buon vicinato fra il Re-

gno d'Italia e la Repubblica di San Marino conclusa a Firenze il 28 giugno 1897 e le cui ratifiche vennero scambiate il

Convenzione.

Sua Maestà il Re d'Italia e la Serenissima Repubblica di San Marino, avendo riconosciuto la reciproca convenienza di introdurre alcune modificazioni nella convenzione tra loro stipulata il 27 marzo 1872, e ora prossima a scadere, al fine di viemmeglio consolidare le relazioni di buon vicinato e di amicizia e di rimuovere ogni cagione di reclamo fra i due Governi, hanno a tale effetto nominato appositi Plenipotenziari, cioè:

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA,

L'onorevole professore Pasquale Villari, Grande Ufficiale degli ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia cavaliere dell'ordine civile di Savoia e dell'ordine *Pour le mérite* di Prussia, Vice-Presidente del Senato del Regno, ecc., ecc., e

LA REPUBBLICA DI SAN MARINO,

Sua Eccellenza il cavaliere Paolo Onorato Vigliani, Patrizio di San Marino, Gran Croce decorato del Gran Cordone degli ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, ecc., ecc., Ministro di Stato, Presidente emerito di Corte di Cassazione, senatore del Regno d'Italia, ecc., ecc.;

I quali, dopo essersi comunicati i rispettivi pieni poteri, che furono riconosciuti in debita forma, hanno concordato sulle seguenti stipulazioni:

Art. 1. — Le relazioni tra il Regno d'Italia e la Repubblica di S. Marino saranno regolate in generale secondo i principii di amicizia e buon vicinato, ed in particolare secondo le disposizioni della presente convenzione.

Art. 2. — Gli ufficiali consolari debitamente ammessi nei due Stati continueranno a godere del trattamento di cui hanno finora goduto.

Art. 3. — Le sentenze delle autorità giudiziarie del Regno d'Italia in materia civile e commerciale avranno esecuzione nella Repubblica di San Marino, e quelle delle autorità giudiziarie della Repubblica avranno esecuzione

nel Regno, secondo le norme di procedura stabilite dalla rispettiva legislazione.

Art. 4. — Gli atti pubblici fatti nel Regno d'Italia avranno effetto nella Repubblica, e quelli fatti nella Repubblica avranno effetto nel Regno, in conformità dell'art. 3.

Art. 5. — Gli atti e contratti di qualunque natura ricevuti dai notai o da altri pubblici ufficiali di uno dei due Stati faranno piena fede ed avranno esecuzione nell'altro senza altra formalità di legalizzazione, per gli atti e contratti ricevuti in Italia, oltre quella, che è ora prescritta, del presidente del competente tribunale civile e penale, quando gli atti debbono avere effetto nel Regno ma fuori della giurisdizione in cui furono fatti; e per gli atti e contratti ricevuti nel territorio della Repubblica di San Marino, senz'altra formalità di legalizzazione oltre quella che al detto effetto rimane affidata al segretario di Stato per gli affari esteri di quello Stato.

Art. 6. — Le citazioni e le intimazioni di sentenze e di atti giudiziari, fatte nei due Stati nell'interesse dei cittadini dei due paesi, saranno eseguite nel modo prescritto dalle leggi di procedura del luogo, a semplice richiesta della parte interessata.

Art. 7. — I due Stati si comunicheranno scambievolmente gli atti interessanti lo stato civile, trasmettendo senza spesa e debitamente legalizzate, secondo l'art. 5, le copie degli atti di nascita, di matrimonio e di morte fatti sul loro territorio e concernenti cittadini dell'altro Stato.

Qualora trattisi di matrimonio fra due persone appartenenti a due diversi comuni, l'atto dovrà essere comunicato in doppia copia.

La trasmissione delle copie degli atti sopra indicati sarà eseguita ogni mese, rispettivamente, per mezzo del procuratore del Re del tribunale italiano nella cui giurisdizione è posto l'ufficio di stato civile, e del Commissario della legge in San Marino, i quali ne faranno lo scambio fra loro direttamente e li faranno pervenire al competente ufficio di stato civile od a chi ne fa le feci.

S'intende espressamente convenuto che la spedizione o l'accettazione delle copie di tali atti non pregiudicherà le questioni di nazionalità.

Gli atti di stato civile domandati da privati non forniti d'un certificato d'indigenza rimarranno subordinati al pagamento dei diritti esigibili in ciascuno dei due Stati, eccettuato il caso che la necessità della richiesta fatta da una parte all'altra fosse la conseguenza di qualche omissione o ritardo negli scambi regolari che debbono farsi d'ufficio in conformità al presente articolo.

Art. 8. — I cittadini italiani nella Repubblica e i cittadini sanmarinesi nel Regno godranno reciprocamente del beneficio dell'assistenza giudiziaria come i nazionali, purchè si uniformino alla legge vigente nel luogo ove la assistenza è domandata.

In tutti i casi il certificato d'indigenza deve essere rilasciato a chi domanda l'assistenza dall'autorità della sua residenza abituale e debitamente legalizzato dall'autorità competente. Potranno anche essere chieste informazioni alle autorità dello Stato a cui appartiene chi ha fatto la domanda.

I cittadini italiani nella Repubblica e i cittadini sanmarinesi nel Regno ammessi al beneficio della assistenza giudiziaria sono dispensati di pieno diritto da ogni cauzione o deposito che, sotto qualunque denominazione, possa essere richiesto dagli stranieri che piatiscono contro i nazionali, secondo la legislazione del luogo ove l'azione sarà introdotta.

Art. 9. — Le autorità giudiziarie del Regno e quelle della Repubblica corrisponderanno direttamente fra loro per tutto ciò che si riferisce alle rogatorie in materia civile e commerciale, riguardanti citazioni, notificazioni o consegne di atti, giuramenti, interrogatorii, dichiarazioni, esami di testimoni, perizie ed altri atti d'istruzione o riguardanti i provvedimenti per l'esecuzione dei giudicati di cui nell'art. 3, ovvero le garanzie provvisorie.

L'autorità del luogo in cui si deve eseguire la rogatoria provvederà all'esecuzione e trasmetterà gli atti relativi a quella da cui le pervenne la richiesta.

Le spese occorrenti per la esecuzione delle rogatorie sono a carico dello Stato richiedente; quelle riguardanti i provvedimenti per la esecuzione dei suddetti giudicati sono a carico delle parti interessate.

Per tutte le altre materie non specificate nel presente articolo, tanto le autorità giudiziarie

quanto le altre autorità e funzionari governativi dei due Stati corrisponderanno fra loro o direttamente o pel tramite dei rispettivi consoli.

Art. 10. — Il Governo italiano e quello della Repubblica si obbligano di far ricercare, arrestare e di consegnarsi i delinquenti condannati o gli imputati dalle rispettive autorità giudiziarie per reati che la legislazione italiana qualifichi delitti e la legislazione sanmarinese misfatti, colle seguenti condizioni:

1. Per i condannati in contraddittorio o in contumacia la pena inflitta deve essere almeno di due mesi di carcere od altra pena legalmente equivalente di pari durata;

2. Per gl'imputati o accusati il massimo della pena applicabile al fatto incriminato deve essere non minore d'un anno di carcere, od altra pena legalmente equivalente di pari durata, qualunque ne sia il minimo;

3. In ogni caso il fatto incriminato deve essere punibile anche secondo la legislazione dello Stato cui la domanda è diretta;

4. Sono esclusi dall'extradizione i fatti che la legge italiana punisce soltanto perchè commessi per negligenza o imprudenza, o per imperizia nella propria arte o professione, o per inosservanza di regolamenti, ordini o discipline; o che la legge di San Marino punisce soltanto come delitti.

L'extradizione non è ammessa se il reato pel quale è domandata sia considerato dallo Stato richiesto come reato politico o come fatto connesso a tale reato.

Non sarà considerato come reato politico o fatto connesso a tale reato l'attentato contro la persona del Capo di uno Stato estero o contro quella di membri della sua famiglia, allorchè questo reato costituisca omicidio volontario.

Art. 11. — La domanda di estradizione sarà fatta direttamente dall'autorità giudiziaria competente all'autorità giudiziaria dell'altro Stato, esibendo una sentenza di condanna od un atto di accusa, un mandato di cattura od ogni altro atto equivalente al mandato, nel quale dovrà essere indicata la natura e la gravità dei fatti imputati, nonchè la disposizione di legge penale applicabile ad essi.

Gli atti saranno rilasciati, o in originale o in copia autentica, dall'autorità giudiziaria competente del paese che domanda la estradizione.

In pari tempo si faranno conoscere i contrassegni personali del delinquente domandato; se sarà possibile, e ogni altra indicazione atta ad accettarne l'identità.

Resta inteso che la richiesta o la concessione dell'extradizione dovrà essere autorizzata dal Governo dello Stato nel quale l'autorità giudiziaria la richiede o la consente.

Art. 12. — In ogni caso, e specialmente quando vi sia pericolo di fuga, tanto l'autorità giudiziaria richiedente, quanto l'autorità politica dei luoghi limitrofi, sono autorizzate a domandare l'arresto provvisorio del condannato o imputato, salvo di presentare nel più breve tempo possibile il documento, giusta il precedente articolo.

Art. 13. — L'obbligo dell'extradizione non si applica ai cittadini dello Stato nel quale si sono rifugiati o che nello Stato medesimo hanno fissato il loro domicilio da dieci anni non interrotti, computabili anteriormente alla domanda di estradizione.

Art. 14. — La naturalizzazione posteriore al commesso reato non impedirà l'extradizione del delinquente.

Art. 15. — Se il condannato o imputato sia cittadino dello Stato dove si è rifugiato, sarà quivi sottoposto a giudizio e punito secondo la legge ivi imperante, qualora si tratti di reato pel quale, giusta l'art. 10 della presente convenzione sarebbe ammessa l'extradizione, se egli fosse straniero; ma quando si tratti di reato pel quale sia stabilita nella legge anzidetta una pena restrittiva della libertà personale, inferiore nel minimo ai tre anni, non si procede che a querela di parte o a richiesta del Governo nel cui territorio fu commesso il reato.

A tale effetto saranno comunicati dalla parte richiedente gli atti di procedimento che fossero stati compilati, e, se si tratta di un condannato, la copia della sentenza.

Art. 16. — Se per un processo compilato in uno dei due Stati contraenti fosse necessario di confrontare l'imputato con delinquenti detenuti nell'altro Stato, oppure ottenere prove e documenti giudiziari da questo posseduti, ne sarà chiesta la consegna. Compiuto l'oggetto pel quale la consegna ebbe luogo, saranno restituiti l'imputato e i documenti consegnati.

Lo stesso avverrà nel caso in cui in un reato

avranno avuto parte cittadini di due Stati, i quali sieno poi ritornati nel rispettivo territorio.

Art. 17. — Se una delle parti contraenti richiederà all'altra la consegna di un delinquente, non suo cittadino nè domiciliato, che abbia commesso il reato nel territorio di un terzo Stato e contro del quale procede l'autorità giudiziaria dello Stato richiedente, il Governo richiesto si riserva di accogliere, o no, la domanda, prendendo in considerazione i trattati vigenti con altri Stati.

In caso di concorso di domande di estradizione, fatte dallo Stato ove avvenne il reato, e da quello in danno di cui fu commesso, il Governo richiesto si riserva di valutare le circostanze del reato e quindi preferire l'una all'altra domanda.

Art. 18. — Il Governo che giusta i precedenti articoli, sarà richiesto della consegna di un qualche condannato o imputato, non potrà farlo mettere in libertà con un atto di grazia, nè concedergli salvocondotto o impunità, eccettuati quei salvocondotti che si concedono per la prova di altri delitti, secondo le regole e pratiche criminali.

I detti salvocondotti e quelli che fossero per altri fini conceduti, rimangono di nessun valore, quando gl'inquisiti o condannati vengono dall'altro Governo reclamati.

Art. 19. — Saranno pure consegnati il denaro e tutti gli oggetti che si troveranno presso i delinquenti, o che saranno stati alienati, se potranno rinvenirsi, ed ogni altra cosa che abbia relazione o possa servire di prova al delitto commesso; come pure le copie degli atti che sieno stati compilati prima della consegna dei delinquenti, corrispondendo per questi il solo costo della scrittura.

Art. 20. — Ritrovandosi presso i delinquenti oggetti appartenenti a cittadini del Governo richiesto, dovranno essere loro restituiti senza veruna spesa, dopo averne giustificata la proprietà, e quando non saranno più necessari alla prova del reato.

Art. 21. — Non sarà accordata l'extradizione se, incominciato il procedimento o dopo la condanna, il delinquente abbia prescritto l'azione penale o la pena, secondo la legislazione dello Stato richiesto.

Art. 22. — Le autorità giudiziarie dei due Stati sono obbligate a prestarsi scambievolmente per l'esecuzione di rogatorie in materia penale, giusta l'articolo 9, §§ 1 e 2.

Art. 23. — Saranno a carico dello Stato richiedente tutte le spese che occorreranno nel territorio dello Stato richiesto per mantenimento e trasporto dei delinquenti, di denaro od altri oggetti.

Art. 24. — I due Governi si obbligano di comunicarsi reciprocamente e senza spesa le sentenze di condanna per qualsiasi reato che la legge italiana qualifica delitto e la legge di San Marino misfatto pronunciate dalle autorità giudiziarie rispettive contro i cittadini dell'altro Stato.

La comunicazione sarà fatta direttamente fra le dette autorità giudiziarie dei due Stati, inviando una copia della sentenza di condanna divenuta irrevocabile.

Art. 25. — I cittadini italiani residenti nel territorio della Repubblica di San Marino saranno trattati, per quanto riflette la leva e il servizio militare, come gli altri cittadini residenti nel Regno.

Art. 26. — Qualunque militare del regio esercito italiano o della marina, e così pure qualunque individuo delle truppe della Repubblica di San Marino, il quale, disertando dal servizio del Governo cui appartiene, si rifugiasse negli Stati dell'altro, dovrà essere immediatamente arrestato, anche senza speciale richiesta, e restituito con le armi, cavalli, equipaggio ed ogni cosa che avrà seco esportato nella diserzione.

Art. 27. — Non avrà luogo peraltro la consegna di quei disertori che fossero cittadini attivi dello Stato in cui si sono rifugiati.

Art. 28. — Tutte le autorità civili e militari dei due Governi saranno tenute d'invigilare attentamente sui disertori dell'altro Stato che s'introducessero nella loro giurisdizione, e di prendere colla maggiore celerità gli opportuni concerti a questo fine, specialmente acciocchè i militari non muniti di passaporto o foglio di via in regola non trovino asilo negli Stati dell'altra Parte contraente, e siano immediatamente arrestati.

Art. 29. — Il mantenimento dei disertori e dei cavalli sarà corrisposto secondo i regolamenti che sono in vigore nei rispettivi domini.

Art. 30. — Ogni individuo di uno Stato che avrà concorso scientemente ad una diserzione, sia sottraendo il disertore alle ricerche della giustizia, sia favorendone la fuga o somministrandogli alloggio o ricovero, sarà punito colle pene stabilite dal Codice penale militare del Regno d'Italia, al quale la Repubblica si dichiara disposta a conformare la sua legislazione, nel senso di non sancire pene inferiori.

Questa disposizione si applica anche a coloro che daranno scientemente ricetto a un disertore.

Art. 31. — Resta vietato ai sudditi rispettivi di comprare dai disertori delle truppe dell'altro Stato vestiari, cavalli e qualunque altra parte del loro equipaggio.

Questi effetti, dovunque trovati, saranno sempre considerati come cose rubate, e restituiti al corpo cui apparterrà il disertore.

Art. 32. — Tutte le disposizioni relative ai disertori sono comuni anche ai giovani compresi nella leva militare ed a quelli che in qualunque modo sono costretti di prestare allo Stato un servizio personale, i quali, per sottrarvisi, si rifugiassero dagli Stati dell'una in quelli dell'altra Parte contraente.

Art. 33. — Ciascuno dei Governi contraenti provvederà, a condizione di reciprocità, affinchè i sudditi indigenti dell'uno dei due Stati che fossero colpiti sul territorio dell'altro da una malattia qualunque e che avessero per conseguenza bisogno di assistenza e di cura, sieno curati negli ospedali rispettivi nello stesso modo dei nazionali indigenti, fino al momento in cui potranno rientrare nel loro paese senza pericolo per la loro salute o per quella degli altri.

Il rimborso delle spese occorse pel mantenimento, la cura o la sepoltura di un indigente non sarà esigibile, nè dal Governo nè dal comune, nè da altra Cassa qualunque del paese a cui esso appartiene.

I Governi contraenti si riserbano tuttavia il diritto di reclamare il rimborso delle spese sostenute nel caso in cui l'individuo stesso assistito, oppure le persone, segnatamente i parenti, che gli debbono gli alimenti, fossero in grado di soddisfare le spese fatte per lui dall'ospizio che l'ha raccolto. I due Governi contraenti si obbligano reciprocamente a rendere in tal caso eseguibile la domanda di rimborso con tutti i mezzi che sono in loro potere e se-

condo le norme che sono in vigore negli Stati rispettivi.

Art. 34. — I beni di mano-morta, cioè istituti religiosi, parrocchie, confraternite, congregazioni e corporazioni s'intendono rilevare da quello dei due Stati nel quale essi istituti e congregazioni si trovano eretti.

Art. 35. — Non vi sarà obbligo di passaporto per i cittadini che viaggiano dall'uno nell'altro Stato.

Art. 36. — I prodotti, generi, bestiami, manifatture e merci di uno dei due Stati potranno liberamente circolare nell'altro, salvi soltanto i generi di privativa dei due Governi, e quelli la di cui produzione o fabbricazione sia attualmente, o sia per essere, in uno dei due Stati sottoposta a tassa.

Quei generi, venendo introdotti in quello dei due Stati dove siano soggetti a tassa, saranno considerati di contrabbando.

Il Governo italiano e quello della Repubblica di San Marino si obbligano a cooperare con tutti i mezzi che sono in loro potere a scoprire e impedire qualsiasi contravvenzione alle leggi dell'altra parte contraente, riguardanti i suddetti generi di privativa o soggetti a tassa di produzione.

Art. 37. — Riguardo alla produzione nel territorio della Repubblica dei generi che nello Stato italiano sono o potessero essere soggetti a tasse interne di fabbricazione, il Governo di San Marino, salvo quanto è stabilito dall'articolo 44 riguardo alle polveri piriche e agli altri prodotti esplodenti, s'impegna ad impedire che detta produzione ecceda le quantità occorrenti al consumo della popolazione della Repubblica ed all'esportazione oltre i confini del Regno d'Italia. In questo secondo caso, il Governo di San Marino si obbliga a fare, volta per volta, la consegna dei predetti generi agli agenti della finanza italiana, per essere scortati fino alla frontiera.

Il Governo italiano e quello della Repubblica di San Marino stabiliranno di comune accordo le norme per la sorveglianza sulla produzione di detti generi sul territorio della Repubblica.

Art. 38. — Le monete coniate e da coniarci dalla Repubblica di San Marino continueranno ad aver corso nel Regno d'Italia, purchè siano ragguagliate al sistema decimale ed abbiano lo stesso titolo e peso di quelle regie.

Per la fabbricazione di monete di conio proprio la Repubblica di San Marino si varrà esclusivamente della zecca reale di Roma.

La coniazione delle monete di bronzo per conto di San Marino è sospesa per tutta la durata della convenzione e per questa durata la Repubblica s'impegna a non far coniare monete di nichelio od altra moneta erosa.

Durante la convenzione la detta Repubblica può coniare ed emettere monete d'argento a sistema decimale, purchè: a) l'ammontare dei pezzi da lire 5 (cinque) non ecceda in nessun caso la somma limite di 90,000 (novantamila) lire; b) l'ammontare delle monete divisionali al titolo di 835 millesimi non ecceda in nessun caso la somma limite di 60,000 (sessantamila) lire.

Intendesi escluso in modo assoluto il corso legale nel Regno per qualsiasi surrogato monetario in forma di biglietti di Banca o di Stato a corso libero, legale o forzoso, che il Governo della Repubblica intendesse di emettere per qualsiasi cagione.

Art. 39. — Invece del diritto del libero transito spettante alla Repubblica di San Marino sul territorio italiano per gli articoli coloniali, merci ed altri generi qualunque, e coll'intento di semplificare le operazioni nell'interesse dei due Governi, il Governo d'Italia assume l'obbligo di corrispondere alla Repubblica stessa una quota del prodotto netto delle sue dogane, desunta dalla media che paga ciascun cittadino del Regno, e proporzionata al numero degli abitanti di San Marino.

La detta quota sarà pagata al tesoriere, od altro delegato speciale della Repubblica nella città di Rimini.

Art. 40. — Per gli effetti dell'articolo precedente il numero degli abitanti della Repubblica di San Marino s'intenderà fissato a novemila.

È tuttavia riservata al Governo della Repubblica la facoltà di dimostrare, in qualunque tempo e per gli effetti medesimi, mediante regolare censimento od altra concludente prova l'esistenza di una popolazione superiore a quella cifra.

Art. 41. — La Repubblica, aderendo pienamente ai principî del Regno d'Italia rispetto ai diritti degli autori delle opere dell'ingegno e dell'arte, assume l'obbligo d'impedire nel suo territorio ogni illecita riproduzione o contraffatta.

zione delle opere dell'ingegno e dell'arte prodotte nel Regno medesimo o nel medesimo protette.

Art. 42. — La Repubblica, annuendo inoltre pienamente alle disposizioni legislative che regolano in Italia la proprietà industriale, nonché ai principî cui s'informa la Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale, assume l'obbligo d'impedire nel suo territorio qualunque usurpazione d'invenzioni industriali e di modelli e disegni di fabbrica e qualsiasi contraffazione di marchi e segni distintivi di fabbrica e di commercio regolarmente registrati o protetti in Italia.

Art. 43. — Gli obblighi contratti dalla Repubblica di San Marino con due articoli 41 e 42 sono comuni al Regno d'Italia verso la Repubblica, a riguardo dei diritti di proprietà letteraria, artistica e industriale che sieno legalmente protetti nel territorio della Repubblica.

Art. 44. — La Repubblica assume pure l'obbligo d'impedire nel suo territorio la coltivazione del tabacco e la produzione di polveri piriche e di qualsiasi esplosivo.

La Repubblica si riserva tuttavia la facoltà di produrre polveri piriche ed altri esplosivi limitatamente ai bisogni del Governo.

Art. 45. — Il Governo di Sua Maestà somministrerà alla Repubblica al prezzo di costo, annualmente, nella città di Rimini, 100,000 (centomila) chilogrammi di sale bianco di Cervia e chilogrammi 9000 (novemila) di tabacco di ogni qualità, di cui non più di 4500 (quattromila cinquecento) chilogrammi greggio o in foglia, il resto lavorato. Il prezzo di costo sarà determinato ogni anno sulla base di quello che risulterà pagato nell'anno precedente.

Quando per qualche fabbrica o manifattura nuovamente introdotta nel territorio della Repubblica occorresse maggiore quantità di sale, il Governo regio si obbliga di rilasciarlo a quel prezzo di favore a cui si rilascia alle fabbriche o manifatture nazionali. Si obbliga pure di rilasciare a prezzo di favore il sale pastorizio.

Il Governo di Sua Maestà somministrerà pure alla Repubblica, annualmente, nella città di Rimini, per uso dei cittadini sanmarinesi, 4000 (quattromila) chilogrammi di polveri nere (di nitro, zolfo e carbone) da caccia e da mina,

al prezzo di fabbrica, da determinarsi volta per volta dal Ministero della guerra italiano.

Art. 46. — La Repubblica di San Marino, avendo tutto il fondamento di confidare che non le verrà mai meno l'amicizia protettrice di Sua Maestà il Re d'Italia per la conservazione della sua antichissima libertà ed indipendenza, dichiara che non accetterà quella di un'altra Potenza qualunque.

Art. 47. — La presente Convenzione sarà ratificata e le ratifiche saranno scambiate non appena riportata l'approvazione del Parlamento italiano. Essa entrerà in vigore dal di dello scambio delle ratifiche ed avrà, a decorrere da quel giorno, una durata di dieci anni, salvo tacita proroga di anno in anno, fino a denuncia da notificarsi sei mesi prima della scadenza.

In fede di che, i Plenipotenziari rispettivi hanno sottoscritto la presente, e vi hanno apposto il rispettivo loro sigillo.

Firenze, addì ventotto giugno milleottocento novantasette.

(L. S.) P. VILLARI. (L. S.) P. O. VIGLIANI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti la discussione è chiusa, e trattandosi di un progetto di un solo articolo si voterà a scrutinio segreto domani in principio di seduta.

Essendo esaurito l'ordine del giorno d'oggi, leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1897-1898;

Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1897-98;

Convenzione d'amicizia e buon vicinato fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino.

LEGISLATURA XX — 1.^a SESSIONE 1897 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 LUGLIO 1897

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1895-96;

Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1897-98;

Modificazioni delle disposizioni per il servizio degli inabili al lavoro.

La seduta è sciolta (ore 18 e 25).

